(3

(N.° 206.)

DECRETO

Contenente un regolamento sugli ospedali militari.

Napoli, 26 luglio 1807.

GIUSEPPE NAPOLEONE Re di Napoli, e di Sicilia.

Visto il rapporto del nostro Ministro della Guerra;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo quanto siegue:

TITOLO I.

Dello stabilimento, e della classificazione, e destinazione degli ospedali militari.

Art. 1. Gli ospedali militari sono permanenti nel regno di Napoli.

2. Potranno, per la facilità del servizio, essere stabiliti de' depositi, il di cui numero sarà determinato dal Ministro della Guerra, secondo la forza dell'armata, e le circostanze nelle quali essa si troverà, in seguito del parere degl' in-

tendenti militari, degli uffiziali di sanità in capo, e dell'ispettore generale dell'ospedale. Questi depositi saranno destinati a ricevere i congedati dagli ospedali ambulanti, e i militari accantonati in luoghi troppo lontani dagli ospedali permanenti. I militari verranno licenziati da questi depositi appena saranno riuniti in numero da occupare una vettura a quattro cavalli da tiro. Possono essere egualmente stabiliti degli ospedali temporanei in caso di affluenza di ammalati per qualsivoglia circostanza che possa avvenire, e la loro durata sarà determinata secondo i bisogni.

3. Saranno stabiliti, se sarà possibile, degli ospedali, per curarvi separatamente i sifilitici, ed i rognosi.

4. Nelle Comuni, ove non esiste ospedale militare, gli ammalati saranno ricevuti nell'ospizio civile, sempre però che non sia possibile di farli trasportare all'ospedale militare il più vicino.

TITOLO II.

Della scelta de' siti, e della distribuzione interna degli ospedali militari.

5. Gli ospedali debbono essere stabiliti nei luoghi, che riuniscono a' vantaggi della salubrità quelli della facilità del servizio. Si terrà lo stesso metodo per gli depositi dei congedati.

6. In tutt'i saloni, i letti semplici saranno situati in distanza laterale almeno di due palmi e mezzo, ed i letti doppj di tre palmi. Allorchè i cieli delle stanze non avranno tredici palmi di altezza, i letti semplici non potranno essere situati ad una distanza laterale minore di tre palmi; e questa distanza sarà di tre palmi e tre quarti pei letti doppj.

In tutt'i casi vi saranno almeno sette palmi e mezzo di distanza tra ciascuna fila di letti; e se talune circostanze imperiose esigessero un' eccezione, essa non potrà durare, al più, che ventiquattr' ore.

7. Saranno stabiliti, per quanto sarà fattibile, de'depositi di convalescenza in vicinanza degli ospedali permanenti. Questi depositi saranno calcolati sulla forza degli ospedali, che dovranno inviarvi gli ammalati giudicati capaci di condurvisi. Saranno comandati da un capo di battaglione, o da un capitano incaricato della polizia. Vi sarà inoltre un amministratore, ed un numero d'infermieri per la politezza interna, e per gli altri servizj del luogo.

8. In ciascun ospedale saranno riserbati due saloni di mezzana grandezza per le malattie contagiose, e cangrenose. Vi sarà inoltre, se sarà possibile, un salone di mutazione.

Le fogne saranno prossime ai saloni, ma sempre isolate, e, per quanto è possibile, a portata dell'acqua.

9. Non sarà fatto alcuno stabilimento nuovo negli ospedali militari senza l'autorizzazione speciale del Ministro; ed in questo caso i lavori saranno sempre eseguiti secondo i piani, e sotto gli ordini degli uffiziali del Genio.

10. Nessun ospedale permanente potrà essere soppresso che in vigore di una decisione del Ministro della guerra.

11. Gl'intendenti decideranno della soppressione degli ospedali temporanei, e de'depositi de'congedati sul parere degli ufiziali di sanità in capo, e dell' ispettore generale degli ospedali dell'armata.

TITOLO III.

Dell' approvvisionamento delle biancherie, e degli utensili necessarj agli ammalati.

12. In nessun caso, ed in nessun luogo gli ammalati saranno messi sul suolo. Ne' depositi de' congedati si potrà alla peggio situar gl' infermi sulle tavole, sulla paglia, o sopra ogni altro comodo proprio a preservarsi dagli effetti dell' umido.

Negli ospedali temporanei saranno impiegate a tal effetto delle tavole da letto, o pure delle tavole collocate su de' cavalletti.

Negli ospedali permanenti vi saranno delle panche, e delle lettiere; il numero delle tavole da letto sarà sempre proporzionato all' estensione dello stabilimento; ne' depositi de' congedati non potranno essere impiegate che delle provvisioni a metà; queste consisteranno in un saccone, in un sacco di tela, ed in una coltre.

Negli ospedali temporanei si aggiungerà un materasso almeno per venti provvisioni a metà. Questi materassi saranno riserbati per gli feriti, e per gli ammalati pericolosi, e saranno distribuiti con ordini degli ufiziali di sanità in capo. Negli ospedali permanenti, e negli ospedali temporanei delle linee interne, non saranno impiegate se non delle provvisioni complete, consistenti in un saccone, in un materasso, in un capezzale, ed in una coltre.

13. Ne' depositi de' congedati saranno assegnati a ciascun letto tre lenzuoli, ed a ciascun infermo tre camice, e tre berettini.

In tutti gli altri ospedali saranno assegnate a ciascun letto tre paja di lenzuoli, ed a ciascun ammalato tre camice, e tre berettini di notte, due de' quali di lana; un capotto, o una veste da camera.

14. Gl'infermi avranno due coltri durante l'inverno.

15. Nessun ammalato, o ferito potrà dormire accompagnato, allorchè l'ufiziale di sanità assistente avrà prescritto per lui un letto solo.

16. Vi sarà almeno un tino per bagno in ciascun ospedale temporaneo. Negli ospedali permanenti il numero de'tini da bagno sarà nella proporzione di due per cento infermi o feriti ordinarj; di uno per cinquanta rognosi; e di uno per venticinque sifilitici.

17. Gli utensili per uso degli ammalati consisteranno per ciascuno di loro in un piatto, in una scodella, in una brocca mezzana per le bevande alimentarie, in una più grande per la tisana, ed in un orinale.

18. Saranno somministrati de'zampilletti, delle sputacchiere, de'vasi da orina, e de'bacini per gl'infermi, ai quali saranno necessarj.

TITOLO IV.

Degli Ospedali ambulanti.

19. L'ospedale ambulante dell'armata sarà calcolato in ragione della sua forza; al medesimo sarà assegnato un numero determinato di ufiziali di sanità, di amministratori, e d'infermieri. Tutt'i mezzi di servizio, che dovranno essere uniti, saranno fissati, o decretati dal Ministro della Guerra, sul rapporto degl'intendenti, dell'ispettore generale incaricato di provvedervi, e degli ufiziali di sanità in capo, ciascuno, per ciò che gli spetta.

20. L'ospedale ambulanti sarà organizzato in maniera da somministrare delle divisioni, e delle sezioni.

21. La forza delle divisioni, e suddivisioni dell'ospedale ambulante sarà proporzionata a quella del corpo, al quale saranno assegnate.

22. Le divisioni, e le sezioni dell'ospedale ambulante destinate ad esser ripartite su i differenti punti, in cui si può prevedere qualche azione particolare, conterranno in uno o due cassoni, oltre sei somministrazioni a metà, tutti i mezzi di medicare, come una cassa d' istrumenti, bende, filacce, piumacciuoli, pane, vino, acquavite, aceto, sale, brodo, ec.

Questi oggetti saranno affidati ad uno, o due impiegati; vi saranno assegnati i cerusici giudicati necessarj dagli ufiziali di sanità in capo, e sei infermieri. La polizia, ed il movimento saranno affidati a'sottintendenti militari incaricati de'posti avanzati, o del servizio della divisione.

23. Presso le divisioni e sezioni dell'ospedale ambulante vi sarà un numero sufficiente di barelle per raccogliere i feriti, ed inoltre un numero di vetture sempre guarnite di paglia, di cerchi, e di tela per trasportarli comodamente al deposito de'licenziati, donde saranno successivamente condotti all'ospedale il più vicino.

TITOLO V.

Del ricevimento degli ammalati, o de'feriti, e del loro congedo.

24. Non sarà ricevuto alcuno negli ospedali dell'armata senza un biglietto contenente il di lui nome, cognome, grado o impiego, e luogo di nascita.

25. Il biglietto sarà sottoscritto per gli militari dall'uffiziale comandante la compagnia o il distaccamento, dal quartiermastro, e dal cerusico del corpo: costui indicherà sommariamente la specie della malattia, ed i mezzi di guarigione già impiegati.

I biglietti formati sopra cartelline stampate saranno scritti intelligibilmente, e senza cancellature; e le date vi saranno estese per lettere.

26. Nel caso che i militari isolati cadessero infermi nel cammino, e non potessero prendere dai loro uffiziali i biglietti d'entrata nella forma qui sopra presritta, i sottintendenti militari, ed in loro assenza le autorità locali, spediranno i biglietti di entrata, ed all'istante ne daranno avviso al corpo.

27. Ai militari poi assenti per congedo, o che escono dagli ospedali, che cadranno infermi prima che quello spiri, o che raggiugneranno i loro corpi, non saranno spediti biglietti di entrata dal sottintendente, o da altra autorità competente, se non sull'esibizione del congedo, o del foglio di via, di cui essi debbono essere latori, e de'certificati di un medico, o cerusico del luogo.

28. Gl'impiegati, o altri stipendiati assegnati al servizio dell'armata, e delle amministrazioni militari, saranno ricevuti, e curati negli ospedali in caso di malattia; i loro biglietti di entrata saranno sottoscritti da'loro capi rispettivi; e sarà fatta, per ragione della loro cura, una ritenzione sul loro stipendio.

29. Nel giorno di una battaglia, la formalità dei biglietti non essendo compatibile colla celerità necessaria al servizio, i feriti saranno ricevuti a vista delle loro ferite.

Gl'incaricati dell'amministrazione non trascureranno niente per procurarsi delle notizie su coloro, che entrano; essi faranno delle continue rassegne per giungere a conoscerli.

30. Nei quattro giorni che seguiranno ad una battaglia, saranno inviati negli ospedali degli ufiziali per riconoscere i malati, ed i feriti de'loro corpi rispettivi, e per ispedir loro i biglietti di entrata, commemorandovi la data del giorno del loro arrivo all'ospedale.

31. I prigionieri di guerra riceveranno negli ospedali il medesimo trattamento degli altri ammalati, e feriti; e per

la loro ricezione si osserveranno, per quanto sarà possibile, le regole qui sopra prescritte.

32. Allorchè un ammalato si presenterà all'ospedale, il portiere chiamerà all'istante il cerusico di guardia, che verificherà l'indole della malattia.

33. Fatta questa verificazione, il cerusico sarà obbligato di distinguere, ne' biglietti di entrata, gli ammalati in febbricitanti, feriti, sifilitici, rognosi, secondo le diverse malattie che avrà riconosciute.

34. Distinti così, i biglietti saranno rimessi al commesso di entrata per servire al registro degli ammalati, indicando il genere della loro malattia. Il biglietto sarà vistato nel giorno dall'ufiziale di sanità in capo, in mancanza di cui sarà riguardato come di niun vigore.

35. Il commesso di entrata registrerà la presenza dell'ammalato, che entra, in dorso di questo biglietto, le armi, gli abiti, il danaro, e gli effetti, che a lui appartengono, per essere il tutto restituito a lui stesso nella sua uscita, o, in caso di morte, alla persona incaricato di reclamarlo.

36. Sarà tenuto un registro de'detti effetti, su i quali saranno affisse delle cartelle ch'esprimano il nome dell'ammalato, ed il giorno della sua entrata. Questi effetti saranno depositati in un magazzino particolare, sotto la risponsabilità del commesso di entrata.

37. Non dovendo alcun ammalato conservare le sue armi, il suo danaro, ed il suo uniforme; l'economo sarà obbligato di ritenerli da quei che entrano, unitamente alla loro biancheria, ed ai loro vestimenti: egli solo ne sarà il depositario legale, e risponsabile, tanto verso il Governo, quanto verso gli eredi, o verso coloro, che hanno diritto di disporre.

38. L'economo avrà cura di far lavare la camicia, che l'ammalato avrà lasciata entrando, affinchè gli sia restituita pulita in tempe della sua uscita.

39. Dopo

39. Dopo essere stato visitato, e registrato l'infermo, entrando nel salone sarà condotto al letto che il cerusico di guardia avrà destinato. A tale effetto gl'infermieri della prima classe rimetteranno in ciascun giorno, dopo la visita, al cerusico di guardia lo stato, ed i numeri de' letti voti in ciascun salone.

40. Se si presentasse all'ospedale con biglietto di entrata un militare, che non fosse realmente ammalato, ò il di cui stato comparisse dubbioso, il cerusico di guardia ne darà avviso all'ufiziale di sanità in capo.

41. Il commesso di entrata non potrà rilasciare il biglietto di congedo ad alcun infermo, senza che questi sia stato esposto alla visita del medico assistente, che nel terminarla sarà obbligato di datare, e sottoscrivere il biglietto.

In nessun caso l'ufiziale di sanità si farà lecito di sottoscrivere con anticipazione un biglietto, senza che esso sia stato anteriormente adempito delle solennità prescritte nel presente titolo.

42. Allorchè molti ammalati usciranno senza essere guariti per condursi in un altro ospedale, basterà che gli ufiziali di sanità sottoscrivano il foglio di congedo.

43. Agl'infermi, che saranno licenziati isolatamente, sarà sempre rilasciato un biglietto segnato con bollo particolare, che lo distingua dal biglietto di congedo ordinario; non dovendo quest'ultimo in alcun caso essere ammesso come biglietto di congedo.

TITOLO VI.

Del trasporto degl'infermi, e de'feriti da un ospedale in un altro.

44. Gl'infermi, ed i feriti saranno giornalmente licenziati

dall'ospedale ambulante per passare ne'depositi degli ospedali, o nell'ospedale il più vicino.

Per prevenire l'imbarazzo degli ospedali della prima linea, gl'infermi, e feriti suscettibili di trasporto saranno trasmessi di luogo in luogo fino agli ospedali di terza, e quarta linea, se è necessario.

45. Il sottintendente militare incaricato della polizia veglierà affinchè le disposizioni relative ai congedi sieno date dal giorno anteriore, onde nulla ritardi la partenza.

46. Gli uftiziali di sanità incaricati del servizio dell'ospedale ambulante, de' depositi degli ospedali, e degli ospedali i più vicini all'armata attiva, disegneranno in ciascun giorno con una lista nominale da loro sottoscritta, gli ammalati in istato di esser trasportati il giorno seguente, distinguendo quelli, che hanno bisogno di vetture, da coloro che sono nello stato di camminare a piedi. A questa lista sarà unito il foglio di visita estratto dal quaderno, che sarà tenuto per le visite giornaliere.

47. Essendo state rimesse al commesso di entrata le liste nominali, egli le compendierà in una sola, nella quale osserverà la medesima formalità de'biglietti di entrata, specificando il giorno dell'ingresso al primo ospedale.

Darà all'istante notizia al sottintendente militare, incaricato della polizia, del numero degl'infermi destinati al congedo del giorno seguente.

48. Le riferite liste saranno doppie; una resterà come documento giustificativo dell'uscita al commesso dell'ospedale, donde gli ammalati ed i feriti saranno stati trasportati; l'altra sarà similmente un documento giustificativo della loro entrata nell'ospedale, che riceverà i congedati. Questi fogli non avranno alcun valore, se non quando saranno vistati dal sottintendente militare, o dai sottintendenti incaricati della polizia dell'uno, e dell'altr'ospedale.

49. I sottintendenti militari saranno obbligati di significare in ogni quindici giorni, e più spesso, se le circostanze l'esigeranno, all'intendente della loro divisione i movimenti degli ospedali, la di cui polizia è loro affidata; affinchè quegli, secondo il quadro della situazione e delle risorse, possa indicare, e dirigere utilmente le diverse specie di congedo, e variarle secondo le circostanze, per evitare i sopracarichi, e gl'imbarazzi.

50. Il sottintendente militare, conoscendo il numero degl'infermi, che dovranno essere licenziati, e'l metodo che serbar si deve nel congedarli, ne preverrà tosto con un' ordinanza, o con un espresso il suo collega, o l'economo dell'ospedale, nel quale devono portarsi i licenziati, affinchè tutte le disposizioni sieno fatte metodicamente. Egli determinerà nel tempo stesso l'ora della partenza per lo giorno appresso, prendendo il parere dagli ufiziali di sanità sulla convenienza dei tempi, e delle stagioni, e sempre in modo che i congedi sieno accordati di giorno nell'inverno.

51. Allorchè gli ammalati, e i feriti potranno giungere in un giorno al loro destino, gli alimenti, e gli altri soccorsi per la giornata saranno somministrati dall' ospedale, da cui il congedo sarà stato accordato. Quando i cennati infermi non potranno arrivarvi che in due giorni, sarà stabilito a mezza strada, mercè la cura dell'economo dell'ospedale, al quale debbono condursi, un deposito, dov' essi passeranno la notte, e dove saranno loro preparati gli alimenti, ed i letti.

52. Per l'ordine, e per la sicurezza del cammino, il sottintendente militare dimanderà un distaccamento della guardia. L'ufiziale, o sotto-ufiziale comandante del distaccamento riceverà da lui la consegna, e frattanto il riferito comandante non potrà dispensarsi dall' ubbidire all'urgenza delle circostanze, che l'ufiziale di sanità, o l'impiegato dell'amministra-

zione, che accompagna i congedati, potrebbe fargli palese durante il cammino.

La consegna da darsi ai comandanti avrà per oggetto principale d'impedire che alcun infermo si allontani dal convoglio, o si fermi per prendere delle bevande, o degli alimenti all'infuori di quelli prescritti dal medico; e di vegliare ancora affinchè nel cammino non s'intrometta nel convoglio alcun militare che non fosse compreso nel foglio de' congedati. L'impiegato dell'amministrazione presterà per parte sua rigorosamente il braccio, affinchè gl'infermieri diano agli ammalati i soccorsi, di cui avranno bisogno durante il cammino, ed affinchè sotto qualsivoglia pretesto i condottieri non possano abbandonare le vetture.

53. Se non si potesse far uso delle vetture assegnate al trasporto degl'infermi, ne saranno dalle autorità locali somministrate delle altre sulle richieste del sottintendente militare. Tali vetture saranno forti, leggiere, e ben guarnite di paglia.

I commessionati dell'amministrazione saranno obbligati di avere in riserba dei cerchj, e delle tele necessarie per covrire queste vetture.

Si eviterà d'impiegare al trasporto degli ammalati i cassoni destinati a trasportar gli effetti, e i commestibili. Questi cassoni debbono essere sempre pronti ad ogni ordine.

54. Nel momento della partenza si raduneranno in un luogo separato gl'infermi destinati ad esser congedati; e se ne farà l'appello nominale in presenza del sottintendente militare, il quale non abbandonerà il convoglio, se non dopo averlo veduto partire.

Non potrà far parte del convoglio alcun altro ammalato all'infuori di quelli disegnati nel foglio di congedo, sotto la risponsabilità dell'economo dell'ospedale.

55. Il convoglio sarà sempre accompagnato da uno, o due cerusici, ai quali saranno affidati i fogli delle visite de-

stinate ad istruire gli ufiziali di sanità in capo dell' ospedale, che dovranno ricevere gl' infermi.

Questi cerusici rimedieranno agli accidenti, che potrebbero sopraggiungere durante il cammino, e saranno muniti a tal'effetto de'mezzi necessarj.

56. Faranno ancora parte del cennato convoglio un commesso dell'amministrazione, ed un numero sufficiente d'infermieri, affinchè gli ammalati, o i feriti non manchino di alcun soccorso. Il commesso de'congedati incaricato, durante il cammino, de'dettagli dell'amministrazione, sarà latore del foglio nominale per l'economo dell'ospedale, dove dovranno giungere gli ammalati. Sarà in tal foglio fatta menzione dell'ora della partenza.

57. In tempo dell'arrivo del convoglio al suo destino, sarà fatto un nuovo appello degli ammalati registrati nel foglio di congedo. Nel caso, in cui si trovassero de'militari all'infuori di quelli mentovati nel detto foglio, e che non fussero riconosciuti infermi dai medici; ne sarà data notizia al sottintendente, affinchè li faccia arrestare senza indugio.

Il comandante del distaccamento si farà in seguito consegnare dal sottintendente, o, in di lui mancanza, dall'economo dell'ospedale, un certificato che indicherà l'ora, e l'ordine in cui gli ammalati saranno giunti: rimetterà questo certificato al sottintendente del luogo della partenza, e gli darà parte della condotta, che avranno tenuta gl'infermi durante il cammino.

I cerusici, ed i commessi de'congedi osserveranno le medesime formalità verso i loro capi rispettivi.

58. Gli ufiziali di sanità in capo incaricati del servizio non si faranno giammai lecito di disegnare per lo congedo alcun ammalato, o ferito, la cui vita potesse pericolare nel trasporto. Gli ammalati, le cui indisposizioni fossero leggiere, o

suscettibili di essere terminate in poco tempo, non saranno inviati al di là dell'ospedale il più vicino.

59. Sarà somministrato, secondo gli ordini dei sottintendenti militari, a ciascuno de'medici, ed all'impiegato, che accompagnerà il convoglio de'licenziati, un cavallo da sella equipaggiato; ed essi saranno indennizzati delle spese del cammino in caso che non ricevessero gli averi d'itinerario.

TITOLO VII.

De'sifilitici, e de'rognosi.

60. Vi saranno nella massima prossimità dell'armata gli ospedali destinati alla cura dei rognosi, e de'sifilitici.

61. Nel caso in cui un solo ospedale fosse abbastanza spazioso per contenere gli uni, e gli altri, il locale sarà disposto in maniera che non possa esservi alcuna communicazione fra loro.

62. I cerusici dei corpi dell'armata invieranno negli ospedali suddetti i militari, nei quali avranno riconosciute delle malattie veneree ben caratterizzate, o una rogna, sia ostinata, sia complicata.

63. La gonorrea semplice sarà curata nella caserma, o sotto la tenda. Gli ufiziali di sanità, incaricati della cura de'sifilitici, saranno autorizzati a negare l'entrata negli ospedali ai militari affetti di queste malattie riconosciute leggiere. Essi gl'indicheranno all'istante al sottindente militare incaricato della polizia, affinchè gli obblighi a raggiungere i corpi, in cui dovranno esser curati.

64. Tuttociò, che vien prescritto col presente regolamento per l'ora della visita, per la distribuzione de'medicamenti, per gli alimenti, e per la quantità di essi, e per la conservazio-

ne de'quaderni, sarà eseguito negli ospedali de'sifilitici, e de'rognosi.

65. Il cerusico, e lo speziale incaricati di eseguire la visita degli ufiziali di sanità in capo invigileranno all'amministrazione de'bagni, ed osserveranno il grado della temperatura di essi.

Vi sarà sempre un cerusico di assistenza alle frizioni. Sulla fine della cura gli ufiziali di sanità vigileranno, affinchè le vesti non sieno restituite ai rognosi che dopo essere state purificate nelle forme prescritte.

66. Vi sarà nei campi, e presso ciascun corpo dell'armata, un certo numero di tende collocate separatamente dalle altre, le quali saranno destinate alla cura de'rognosi.

I militari attaccati dalla gonorrea semplice non saranno soggettati a questa separazione per essere curati.

67. Sarà messo un numero sufficiente di sentinelle per impedire la comunicazione de'rognosi col resto del campo.

68. I rognosi così curati non saranno sottoposti ad una cura particolare. Essi si riuniranno secondo l'ordinario per preparare i loro alimenti come al quartiere. Allorchè non saranno in grandissimo numero per effettuire questa riunione, gli alimenti saranno loro inviati dalla compagnia.

69. Gli ufiziali di sanità de'corpi dell'armata, che comporranno il campo, saranno incaricati di questa cura, ciascuno per lo corpo, al quale è destinato.

70. Il cerusico del campo, il più antico di servizio, avrà la vigilanza della cura de'rognosi, sotto la sua risponsabilità. Egli convocherà i suoi compagni in ogni dieci giorni, affine di concertare i mezzi di migliorazione che giudicasse necessarj.

71. Se tra i cerusici del campo si trovasse un cerusico di prima classe, la vigilanza apparterrebbe a lui. Essa cadrebbe

per dritto al più antico di questo grado, se mai se ne trovassero molti.

72. I medicamenti necessarj alla cura sotto la tenda, o sotto le caserme de'militari rognosi, o affetti di gonorrea semplice, saranno somministrati coll'intelligenza del Consiglio di amministrazione di ciascun corpo, su i fondi destinati per le cure delle malattie semplici.

TITOLO VIII.

Degli ospedali vicini alle acque minerali.

73. Sarà stabilito nell'isola d'Ischia, in Castellammare, e negli altri luoghi, che verranno giudicati capaci, un ospedale per ricevere, durante la stagione delle acque minerali, i militari, ai quali ne sarà prescritto l'uso.

74. In conseguenza, il dì primo maggio di ciascun anno i cerusici destinati ai corpi di armata riuniranno i militari, ai quali crederanno indispensabile l'uso delle acque minerali.

Essi li presenteranno all'esame degli ufiziali di sanità in capo dell'armata, o dell'ospedale il più vicino. Dopo che la natura dell'infermità de'cennati militari sarà stata contestata con un processo verbale sottoscritto dagli ufiziali di sanità sì dell'ospedale che del corpo dell'armata, e dal sottintendente militare, sarà formato un foglio per ciascun corpo, ed i fogli riuniti serviranno a comporre la lista generale per l'armata.

75. L'intendente dopo aver verificate le liste, darà gli ordini necessarj affinchè ciascuno de'militari, che sono in quelle compresi, sia condotto all'ospedale nel tempo stabilito.

76. L'apertura di quest'ospedale avrà luogo dal dì quindici maggio al primo ottobre, epoca della chiusura di esso.

77. Le

77. Le infermità, o ferite, che non hanno bisogno dell'uso delle acque, saranno enunciate nominatamente nello stato generale; ma esse saranno sommariamente dettagliate in dorso del bigli tto, di cui ciascun militare sarà latore.

78. Il biglietto sarà presentato agli ufiziali di sanità dell'ospedale, in cui il militare sarà ricevuto. Costoro nel momento dell'uscita degl'infermi, che avranno fatto uso delle acque, esprimeranno alla fine del riferito biglietto l'effetto, che ne sarà risultato per ciascuno, e quale successo potrà sperarsene ripigliandole nella seguente stagione.

79. I militari, che essendo stati inviati alle acque vi avessero contratta una nuova malattia, saranno curati nella medesima maniera che in ogni altr'ospedale militare, ed in saloni particolarmente destinati a queste malattie.

80. Le relazioni della polizia, e quelle de'servizj di sanità e di amministrazione saranno le medesime che quelle degli altri ospedali.

TITOLO IX.

Degli ospedali civili, ove i militari saranno ricevuti.

81. Gli ospedali civili, i quali in virtù dell'articolo quarto avranno ricevuto de'militari, percepiranno in ogni giorno una indennizzazione, che sarà determinata in ragione della località.

82. Il ricevimento degli ammalati nell'ospedale civile avrà luogo per mezzo di un biglietto dato fuori dal corpo, dal sottintendente, ed in di lui assenza dall'autorità locale, in vista del foglio di via, in caso che il militare marciasse isolatamente, e l'uscita fosse legalmente contestata dai medici dell'ospedale.

TITOLO X.

Degli ufiziali di sanità, e della loro nomina.

83. La cura degl'infermi negli ospedali militari continuerà ad essere affidata ai medici, ai cerusici, ed agli speziali.

84. Vi saranno due classi di medici, tre di cerusici, ed altrettante di speziali.

85. Gli ufiziali di sanità seguiranno nelle loro prescrizioni abituali il formolario degli ospedali militari coi cambiamenti, che potranno esigere le località per ciò, che sarà determinato dagli ufiziali di sanità in capo. Essi dovranno scambievolmente domandarsi de'pareri ne'casi difficili e complicati, e riunire i loro lumi per tutto ciò, che concerne la salubrità, ed in generale la perfezione del servizio di salute.

86. In ciascun ospedale i capi invigileranno alle operazioni de'loro subordinati; ma non potranno dare alcun ordine relativo alla polizia, nè mescolarsi nei dettagli dell'amministrazione. Essi indirizzeranno al sottintendente militare, o agli ufiziali di sanità in capo, le loro osservazioni sugli oggetti di polizia, e di amministrazione, che sembreranno interessare la salute degl'infermi, affinchè vi si dia riparo.

87. Il Ministro della guerra, secondo il rapporto degli ufiziali di sanità in capo, nominerà ai posti vacanti, o di nuova creazione, gli ufiziali di sanità di qualsivoglia grado.

88. I brevetti, e le commissioni degli ufiziali di sanità, compresi anche quelli di prima classe, saranno firmati dal Ministro. Rispetto agli ufiziali di sanità di seconda, e terza classe, il Ministro comunicherà le sue nomine all'intendente militare, il quale eseguirà le commessioni, e publicherà le provviste per la parte, che gli compete.

Sono eccettuati da queste disposizioni i cerusici di seconda

classe destinati ai corpi di armata, i quali avranno bisogno di brevetti firmati dal Ministro.

89. Non sarà accordato agli ufiziali di sanità destinati alle armate ed agli ospedali militari, alcun congedo, anche di convalescenza, se non dal Ministro, sulla proposta e sul parere degli ufiziali di sanità in capo dell'armata, e sul rapporto degl'intendenti militari.

TITOLO XI.

Degli ufiziali di sanità in capo dell'armata.

90. Vi saranno nell'armata, per dirigere, e per invigilare ai diversi rami dell'arte di guarire, un medico, un cerusico, ed uno speziale in capo.

Allorchè sarà giudicato necessario di stabilire presso l'armata un medico, un cerusico, ed uno speziale principale, questi saranno ad ogni ordine dell'ufiziale di sanità in capo, al quale daranno conto delle loro operazioni.

91. Il posto degli ufiziali di sanità in capo sarà sempre nel quartier generale, affinchè essi sieno a portata di ricevere, e trasmettere gli ordini necessarj.

92. Il servizio del quartier generale sarà particolarmente affidato agli ufiziali di sanità in capo.

93. Le funzioni de'capi del servizio di sanità essendo non solamente di proccurare agli ammalati una pronta e sicura guarigione, ma ancora di prevenire coi loro consigli le cause, che producono le malattie, essi prenderanno o da se medesimi, o mediante la corrispondenza non interrotta cogli altri ufiziali di sanità dell'armata, una conoscenza esatta della situazione de'campi, e de'luoghi occupati dalle truppe, della qualità delle acque potabili, e di quella degli alimenti di ogni genere.

94. Dopo che il numero , la forza , ed il destino degli ospedali saranno stati determinati, gli ufiziali di sanità in capo riuniti faranno di concerto la ripartizione de'loro subordinati nei diversi stabilimenti, e presso le divisioni dell'ospedale ambulante, in ragione dell'età , e della esperienza , ed a seconda di quanto vien prescritto nel titolo seguente. Essi faranno delle visite negli ospedali dell'armata, allorchè queste saranno giudicate necessarie dagl'intendenti militari, secondo il rapporto ragionato degli ufiziali di sanità.

95. I movimenti degli ospedali fissi , e quelli degli ambulanti saranno comunicati in ogni quindici giorni agli ufizial di sanità, e ciò per mezzo del commesso di entrata.

96. Gli ufiziali di sanità in capo terranno il registro esatto de' loro subordinati, comprendendovi i cerusici destinati a corpi dell' armata ; e raccoglieranno delle note individuali, che indirizzeranno in ogni trimestre coi loro confronti agli intendenti. Costoro le faranno passare al Ministro, e proporanno l'avanzamento, e le ricompense , di cui ciascuno sarà meritevole.

97. I medesimi ufiziali di sanità in capo manterranno coi medici , cerusici , e speziali di prima classe, impiegati negli ospedali, una corrispondenza non interrotta sopra tutti gli oggetti del servizio relativo all'arte di sanare , e dirigeranno ed istruiranno i loro compagni nell' esercizio delle loro funzioni.

98. Essi corrisponderanno regolarmente in tutti i mesi cogl'intendenti per render loro conto della situazione del servizio, e comunicar le osservazioni essenziali , che presenteranno le malattie dominanti.

Gli ufiziali di sanità in capo raccoglieranno le osservazioni de'loro subordinati , e le trasmetteranno all' ispettore generale in ogni tre mesi.

Questa corrispondenza abbraccerà ciò, che concerne il servizio generale.

TITOLO XII.

Degli ufiziali di sanità incaricati del servizio negli ospedali militari permanenti, e temporanei.

99, Sarà destinato in ciascun ospedale militare un numero di ufiziali di sanità di diverse classi in ragione di quello degl' infermi, e nelle proporzioni, che saranno indicate quì appresso.

100. Vi sarà un medico per un numero di febbricitanti, che non ecceda i duecento; da duecento a quattro cento ve ne saranno due; da quattrocento a seicento ve ne saranno sei.

Non sarà assegnato che un solo medico ad un ospedale di rognosi, qualunque sia il numero degl'infermi di questo genere, che vi saranno curati.

101. Il numero de'cerusici, e degli speziali di ogni grado, che dovranno essere impiegati negli ospedali, sarà determinato in ragione del numero degl'infermi, come siegue.

NUMERO D'INFERMI.	CERUSICI per gradi DA IMPIEGARSI.	SPEZIALI per gradi DA IMPIEGARSI.
sino a 150 infermi.	1 cerusico di prima classe. 1 idem di seconda. 3 idem di terza.	1 speziale di seconda classe 1 idem di terza.
da 150 a 300 infermi o feriti.	1 cerusico di prima classe. 1 idem di seconda. 3 idem di terza per 150 infermi. 1 Idem idem per 50 infermi di più da 150 a 300, lo che forma il numero di sei cerusici di terza classe.	1 speziale di prima classe. 1 idem di seconda. 1 idem di terza.
da 300 a 450 infermi o feriti.	1 cerusico di prima classe. 1 idem di seconda. 6 idem di terza per 300 infermi. 1 idem idem di supplemento per 50 infermi di più da 300 a 450, vale a dire 9 di terza classe.	1 speziale di prima classe. 1 idem di seconda. 4 idem di terza.
da 450 a 600 infermi o feriti.	1 cerusico di prime classe. 2 idem di seconda. 9 idem di terza per 450 infermi. 1 Idem idem di supplemento per 50 infermi di più da 450 a 600, vale a dire 12 di terza classe.	1 speziale di prima classe. 2 idem di seconda. 5 idem di terza.

102. Al di là di seicento ammalati il numero de'cerusici, e degli speziali sarà determinato dagl'intendenti militari dietro le osservazioni degli ufiziali di sanità in capo, ma qualunque sia il numero degl'infermi, e quello de'medici, ceru-

sici, e speziali di prima classe, non vi sarà che un solo ufiziale di sanità in capo di ciascuna professione.

103. Le proporzioni stabilite dell'articolo precedente non sono applicabili al servizio de'rognosi, e non vi sarà che un solo cerusico per ogni cento ammalati di questa specie.

104. Nell'applicazione delle proporzioni qui sopra indicate, gli ufiziali di sanità in capo dell'armata dovranno prendere per base il movimento abituale dell'ospedale, e non regolarsi sullo stabilimento del numero dei letti, che il Ministro vi fa conservare.

105. Gli ufiziali di sanità in capo negli ospedali permanenti, o temporanei, combineranno tra loro la ripartizione del servizio, e la redazione della corrispondenza, come la distribuzione de'cerusici, e degli speziali di seconda e terza classe, che debbono accompagnare le visite e le cure; di maniera che tutti possano istruirsi nei diversi rami del loro servizio rispettivo, supplirsi, ed alternarsi con eguale successo.

106. Gli ufiziali di sanità in capo degli ospedali permanenti, e de'depositi degli ospedali corrisponderanno in ogni mese cogli ufiziali di sanità in capo dell'armata, ai quali daranno conto dell'esercizio delle proprie funzioni: questi conti abbrocceranno tutto ciò, che concerne il servizio generale. Essi invieranno loro in ogni tre mesi, ciascuno per lo suo ramo, lo stato nominale degli ufiziali di sanità impiegati nell'ospedale con delle note particolari sopra i talenti, su i costumi, e sulla condotta di quelli di seconda e terza classe.

L'ultimo stato sarà inviato da essi nella medesima epoca all'intendente militare incaricato della polizia dell'ospedale, o al sottintendente.

107. Gli ufiziali di sanità incaricati delle funzioni di capi degli ospedali permanenti, o dei depositi, saranno obbligati di corrispondere regolarmente in ogni mese, e più spesso, se è necessario, cogli ufiziali di sanità in capo dell'armata,

su tutti gli oggetti del servizio, di cui sono incaricati: invieranno ad essi in ogni due mesi lo stato de'loro compagni, con delle note sopra i talenti, sullo zelo, e sulla condotta di ciascuno di questi.

108. Eglino conserveranno una nota esatta del numero degli ammalati esistenti in ciascun giorno nell'ospedale, e ne invieranno regolarmente il compendio in ogni dieci giorni ai loro capi rispettivi.

109. Nel caso di soppressione di uno, o di molti ospedali dell'armata, gli ufiziali, che si troveranno senz'attività, resteranno a disposizione degli ufiziali di sanità in capo dell'armata fino a che il Ministro abbia deciso sulla riforma di coloro, i cui servizj non saranno più necessarj.

110. Gli ufiziali di sanità assegnati agli ospedali, o agli stabilimenti soppressi, conserveranno il diritto di essere richiamati al servizio, o di essere rimpiegati nuovamente secondo l'epoca della loro ammissione, e i talenti e lo zelo, di cui avran dato pruove.

TITOLO XIII.

De'medici.

111. I medici saranno tutti, per rispetto al loro impiego, e per gli affari di servizio subordinati al medico in capo dell armata: essi adempiranno le proprie funzioni sotto la di lui vigilanza.

112. Il medico in capo, oltre le funzioni, che divide cogli altri ufiziali di sanità in capo dell'armata, si accerterà tanto colla corrispondenza, quanto colle visite frequenti negli ospedali, della regolarità del servizio nei saloni de'febbricitanti, della natura delle malattie, che vi regnano, e delle cure che bisogna apprestarvi, per essere al caso di render

conto

conto di tutto ciò , che concerne il servizio medicale.

113. I medici ordinarj dell'armata eseguiranno gli ordini, che loro verranno dati dai loro capi relativamente alle misure, ed alle precauzioni generali concernenti la salubrità, e la regolarità del servizio. Questi interrogheranno il capo, ed egli sarà obbligato di comunicare loro i suoi consigli in tutto ciò, che riguarda l'arte di guarire non solamente in generale, ma anche per le cure individuali, che presentassero delle difficoltà, o che dessero luogo a delle osservazioni.

114. I medici non riceveranno ne'saloni destinati ai febbricitanti alcun ferito, rognoso, o sifilitico. Essi vigileranno colla più scrupolosa attenzione, affinchè gli ammalati attaccati da febbre, o malore contagioso, sieno messi nei saloni segregati.

115. I medici sì degli ospedali permanenti e temporanei, che quelli de'depositi, si uniformeranno strettamente a tutte le disposizioni degli altri titoli del presente regolamento, che riguardano il servizio, e le relazioni fra loro, o co'cerusici e speziali loro compagni.

TITOLO XIV.

De'cerusici.

116. Il cerusico in capo dell'armata avrà sotto i suoi ordini tutti gli altri cerusici sì degli ospedali, che de'corpi dell'armata.

117. Indipendentemente dalle funzioni comuni al capo della chirurgia, ed ai suoi due compagni, egli dirigerà l'esercizio della sua professione, farà le operazioni le più difficili, o le farà eseguire sotto i suoi proprj occhi, per quanto sarà possibile.

118. Prima dell'apertura di una campagna, egli vigilerà affinchè i cassoni dell'ospedale ambulante sieno forniti suffi-

cientemente di tutti gli oggetti indicati nel tit. IV art. 22 ; e nel caso che vi mancasse qualche oggetto, ne darà avviso all' intendente militare, che prenderà delle misure per fare completare il tutto.

119. Egli farà preparare anticipatamente dai cerusici di seconda, e terza classe gli apparecchi per lo numero dei feriti: la biancheria necessaria a tale oggetto sarà somministrata dall' ufiziale de'conti del governo, incaricato de'dettagli del magazzino, in vista de' *boni* del cerusico in capo.

120. Egli farà costruire delle casse addette a simili apparecchi, che saranno con sua cura riposte nei magazzini destinati a riceverle, per esser quindi distribuite cogli altri mezzi di soccorso per tutto, ove il bisogno l'esigerà.

121. I cerusici di prima, seconda, e terza classe assegnati all'armata, saranno formati in divisioni dal cerusico in capo, che li distribuirà secondo il bisogno del servizio. Ciascuna di queste divisioni sarà composta di sei cerusici, uno di prima, uno di seconda, e quattro di terza classe. Esse potranno essere suddivise secondo il bisogno degli eventi.

122. Allorchè sarà stata preveduta una battaglia, il cerusico in capo chiamerà all'ospedale ambulante tutt'i cerusici de'diversi gradi, che non fossero assolutamente necessarj negli ospedali permanenti, e ne'depositi degli ospedali: questi cerusici ritornando in seguito al loro posto, accompagneranno i feriti, che potranno essere trasportati.

123. Nel caso che i cerusici degli ospedali dell'armata non potessero bastare all'urgenza del servizio, i cerusici de'corpi dell'armata saranno chiamati dal cerusico in capo per supplirli. Egli potrà parimenti richiedere i cerusici di seconda e terza classe degli ospedali permanenti, che si trovassero più vicini all'armata.

A tal effetto la domanda vistata dall'intendente militare sarà indirizzata al sottintendente incaricato della polizia, che giu-

dicherà se il soccorso momentaneo può essere somministrato senza nuocere al servizio consueto dell'ospedale.

124. Nel giorno di una battaglia il cerusico in capo si fermerà nell'ospedale ambulante del quartiere generale. Egli destinerà a ciascuna divisione dell'ospedale ambulante prescritta dal tit. IV art. 20 del presente regolamento, un numero sufficiente di cerusici, che saranno provveduti di tutti gli oggetti necessarj alla cura, ed al vitto de'feriti.

125. Il cerusico in capo ordinerà che l'ospedale ambulante porti de'soccorsi per tutto ove il combattimento comparirà più vivo. Le divisioni dell'ospedale ambulante seguiranno i movimenti dell'armata; e dopo aver dato i primi soccorsi ai feriti, li faranno passare negli ospedali più vicini. Le divisioni de'cerusici agiranno sempre in maniera da potersi ripiegare l'una sull'altra, o riunirsi tutte secondo i bisogni, e gli ordini che saranno dati.

126. In tempo dell'assedio di una piazza, il cerusico in capo ordinerà per lo servizio della trincea una divisione di cerusici, che saranno muniti di tutti i mezzi necessarj. Questa divisione sarà rimpiazzata da un'altra nell'ora, in cui si cambiano i travagliatori della trincea.

127. Il cerusico di prima classe è nell'armata, e negli ospedali, il capo di una divisione di cerusici. I suoi compagni sono obbligati di eseguire tutto ciò, che loro ordinerà relativamente al servizio immediato degli ammalati, e de'feriti affidati alla sua cura.

128. Il cerusico di prima classe vigilerà affinchè non sia ricevuto ne'saloni de'feriti alcun febbricitante, o alcun infermo attaccato di rogna, o di malattia sifilitica, che debbono essere curati in luoghi separati.

129. Negli ospedali il cerusico di prima classe incaricato del servizio avrà cura che vi sia sempre in riserba un certo nu-

mero di apparecchio per le grandi operazioni, per le fratture, e per le lussazioni delle grandi estremità.

130. Egli ordinerà, e dirigerà durante l'inverno le sezioni anatomiche necessarie alle istruzioni, e veglierà affinchè sieno eseguite colla circospezione, e colla decenza che esiggono.

131. Quelli di seconda, e terza classe ubbideranno al cerusico di prima classe, ed al medico, per tutto ciò che concerne il servizio degl'infermi.

132. È egualmente imposto ai cerusici di terza classe di ubbidire agli ordini, che loro saranno comunicati per lo servizio da quei di seconda classe.

133. Indipendentemente dalle funzioni particolarmente annesse ai cerusici di seconda classe, essi saranno obbligati di esercitare in tutte le circostanze quelle de'cerusici di terza classe, tranne i casi in cui saranno distaccati in capo con una suddivisione, o adempiranno momentaneamente le funzioni di prima classe.

TITOLO XV.

Degli speziali.

134. Gli speziali delle diverse classi riceveranno, ed eseguiranno gli ordini dello speziale in capo, non solamente per lo servizio della spezieria, e dei saloni, ma anche per quello del laboratorio, e del magazzino de'medicamenti stabilito in Napoli.

135. Il magazzino de'medicamenti stabilito, come sopra, per servire all'approvisionamento di tutte le spezierie degli ospedali, e dei depositi, sarà confidato ad uno speziale di prima classe, che ne sarà risponsabile. Egli avrà per compagni ne'lavori un numero di speziali di differenti classi, giudicati necessarj dallo speziale in capo, ed approvati dall'intendente.

136. Lo speziale in capo eserciterà su questo magazzino la più esatta vigilanza, e si farà render conto di tutte le operazioni.

137. Indipendentemente dal conto, al quale lo speziale incaricato del magazzino è obbligato verso il suo capo, conformemente all'articolo precedente, egli rimetterà in tutti i mesi all' ispettor generale, (per l'oggetto de'medicamenti appartenenti al governo), lo stato di situazione del suo magazzino. Questo stato dimostrerà l'esistenza de'generi nel magazzino al primo del mese; quelli ricevuti nel corso di esso; le spese, il consumo o le spedizioni, e l'avanzo in magazzino ai trenta dello stesso mese, sarà accompagnato dalle ricevute ed altri documenti giustificativi.

E per gli oggetti appartenenti all'appalto, presenterà i medesimi conti agli appaltatori.

138. Lo speziale di prima classe di un ospedale destinerà ogni giorno ad essere di guardia per ventiquattr'ore, ciascuno nel suo giro, il numero degli speziali necessarj al servizio.

139. Lo speziale di guardia non potrà allontanarsi dalla spezieria durante il tempo della sua guardia.

140. Gli speziali incaricati di accompagnare le visite, dietro la ripartizione fatta dai capi, si porteranno ne'saloni rispettivi un'ora almeno prima della visita del mattino per somministrare i medicamenti prescritti il giorno innanzi.

141. La distribuzione de'medicamenti si farà sempre col quinterno alla mano. Ciascuno speziale li vedrà prendere all'ammalato, ad oggetto di evitare gli errori, e di spiegare agli ufiziali di sanità in capo le ragioni, per le quali di concerto co' cerusici di guardia egli avrà giudicato a proposito di sospenderne la somministrazione; ed in caso di rifiuto per parte dell' ammalato, il di lui numero sarà controsegnato, ed indicato nella visita seguente.

142. Lo speziale in capo di ciascun ospedale veglierà affinchè le bilance, ed i pesi siano perfettamente giusti, ed equi-

librati. Egli non permetterà mai che i medicamenti di qualunque specie escano nella spezieria senza essere stati pesati, o misurati, e soprascritti.

143. Egli si uniformerà a ciò, che è prescritto nel presente titolo, relativamente al conto che deve dare delle sue operazioni, e della manutenzione, sì al suo capo di servizio, che all' ispettor generale. In conseguenza sarà obbligato di rimettere in ciascun mese all'economo il conto accompagn to dai documenti giustificativi, vi unirà i quinterni, ed i compendj delle visite giornaliere, sottoscritti dagli speziali, che l'avranno accompagnate.

144. Gli speziali destinati, durante la campagna, ad una divisione di un ospedale ambulante, non si allontanaranno dai cassoni assegnati al trasporto della spezieria, per essere sempre a portata di riparare all'istante agli avvenimenti, che potrebbero accadere per la strada, ed avere tra le mani i differenti oggetti indispensabili al servizio.

145. Gli speziali di seconda classe indipendentemente dalle funzioni, che loro saranno assegnate dal capo, eseguiranno in ogni circostanza quelle di speziali di terza classe, uniformemente a ciò, che è prescritto pei cerusici di seconda.

146. Nessuno speziale potrà essere impiegato in un ospedale militare allorchè avrà uno stabilimento di spezieria nella stessa Comune.

147. Sotto qualsivoglia pretesto gli speziali non potranno fare acquisti di medicamenti, nè somministrazioni particolari, anche per appalto, per lo servizio delle spezierie degli ospedali.

TITOLO XVI.

Delle spezierie.

148. La spezieria dell'ospedale permanente sarà sempre in un luogo sufficientemente illuminato, asciutto, e comodo al centro di tutte le parti del servizio, e sarà provveduta di tutti i differenti accessorj, come di laboratorio, tisaneria, giardino, granajo, cantina, etc.

149. In un ospedale temporaneo lo speziale incaricato in capo del servizio si limiterà a far situare nella spezieria, e nel laboratorio, delle semplici scanzie per distribuirvi in ordine tutti gli oggetti destinati al servizio.

150. I vasi, le scatole, e le bocce di cristallo disposti in ordine nella spezieria, e nel laboratorio, saranno soprascritti, e non potranno racchiudere che una sola ed istessa specie d medicamenti.

151. Il servizio della spezieria richiedendo una continua attività, essa non sarà mai chiusa, o abbandonata dagli speziali. Colui, che farà da capo, vigilerà affinchè i compagni non si allontanino durante il tempo delle visite, delle preparazioni, e delle distribuzioni.

152. L'approvisionamento della spezieria sarà sempre calcolato sul bisogno, di maniera che le droghe capaci di alterarsi possano essere rinnovate nel corso di un anno.

153. Nel caso che un medicamento non si trovasse nella spezieria, gli speziali non ardiranno mai di sostituirne un altro. Essi ne avvertiranno sull'istante l'ufiziale di sanità, che l'avrà prescritto, affinchè egli determini da se stesso il mezzo di supplirvi.

154. È espressamente proibito d'impiegare i medicamenti semplici, e composti ad altro uso che alla cura degl'infermi descritti sul quaderno della visita dell'ospedale.

155. Gli utensili destinati al servizio della spezieria non saranno giammai impiegati ad alcun uso domestico. La stagnatura de'vasi di rame sarà spesso rinnovata; ed indipendentemente da questa precauzione necessaria, gli speziali avranno l'attenzione di non lasciarvi affatto restar dentro i medicamenti, che vi avranno preparati.

156. Le spezierie degli ospedali ambulanti non saranno composte che di oggetti proprj a dare i primi soccorsi.

157. Nel caso che in tempo di ritirata si fosse costretto di abbandonare gli ammalati al nemico, lo speziale somministrerà i medicamenti giudicati necessarj dagli ufiziali di sanità in capo, che ne sottoscriveranno lo stato all'ufiziale di sanità, che sarà incaricato di restare presso di questi infermi per proseguirne la cura. Questi ne stenderà una ricevuta, e sarà obbligato di renderne conto nel suo ritorno.

158. Gli speziali non potranno dar fuori nè vino, nè acquavite, nè zuccaro, nè mele, nè latte, se non quando questi oggetti sieno sotto forma di medicamenti, ed in vigore degli ordini scritti sui quaderni delle visite.

159. Gli ufiziali di sanità in capo di un'armata, e di un ospedale visiteranno spesso il deposito de'medicamenti, come anche la spezieria dell'ospedale, per verificare la natura, e la qualità degli oggetti, che vi si trovano, ed assicurarsi, se le qualità sono nelle proporzioni, che esige la sicurezza del servizio.

TITOLO XVII.

Del magazzino generale de'medicamenti.

160. Vi sarà in Napoli un magazzino di medicamenti. L'approvisionamento sarà fatto nella proporzione de'bisogni calcolati per tre mesi, e la somministrazione di questi medicamenti si eseguirà dagli appaltatori incaricati della cennata somministrazione

ministrazione delle cose necessarie alla cura degl'infermi.

161. La ricezione delle droghe, e de'medicamenti sarà contestata da un processo verbale del sottintendente militare, dietro la verificazione degli ufiziali di sanità in capo.

162. Gli ufiziali di sanità in capo vigileranno sopra questo magazzino, la cui custodia sarà affidata ad un numero di speziali, che vi si destineranno. Da questo deposito saranno inviati in ciascun ospedale i medicamenti richiesti dagli ufiziali di sanità incaricati del servizio; e lo stato de'medicamenti dovrà essere spedito con molta anticipazione per avere l'approvisionamento di un mese in ciascuno stabilimento.

163. I medicamenti, che sono a carico del governo, e destinati al servizio degli ospedali ambulanti, saranno sotto la stessa custodia.

TITOLO XVIII.

Degl'infermieri.

164. Gl'infermieri impiegati negli ospedali militari permanenti ed ambulanti ubbidiranno agli ordini, che loro saranno comunicati dai sottintendenti militari, dagli ufiziali di sanità, dall'economo, e dagl'impiegati nell'amministrazione.

165. Essi ubbidiranno egualmente all'infermiere di prima classe, che sarà risponsabile del servizio de'suoi subordinati, tanto in ciò, che concerne le cure dovute a ciascun ammalato, quanto per l'esecuzione degli ordini generali di nettezza, e di salubrità.

166. L'infermiere in capo sarà specialmente incaricato di distribuire agl'infermieri la biancheria destinata per cambiare i letti e le camice degli ammalati, e di vigilare all'esatta spedizione di quella immonda, colla risponsabilità di questo incarico verso l'economo.

167. Si destinerà per esser di guardia, e per invigilare durante la notte in ciascun salone, un numero sufficiente d'infermieri in proporzione di quello degli ammalati. L'ordine a quest'oggetto sarà comunicato all'infermiere di prima classe dal sottintendente, e in di lui assenza dall'economo di concerto col medico, e col cerusico di prima classe.

168. Ogn'infermiere di guardia, che durante la notte si ritrovasse addormentato, sarà punito con un'ammenda uguale a due giornate di stipendio.

169. Ogn'infermiere, che sarà convinto di aver trattato gli ammalati, o i feriti con oscitanza, o crudeltà, sarà privato dal suo impiego, o punito, secondo sarà giudicato dal sottintendente a tenore del rapporto, che glie ne sarà fatto.

170. Gl'infermieri, che si saranno resi colpevoli di mancanze, o delitti relativi al servizio, ed alla fedeltà, saranno puniti dal sottintendente sulle rimostranze dell'economo, o degli ufiziali di sanità; e se il caso l'esigga, saranno inviati ai tribunali, o al consiglio militare, secondo le disposizioni del codice di polizia correzionale.

171. Dietro il rapporto dell'economo, e degli ufiziali di sanità sopra degl'infermieri, che avranno ben meritato, il sottintendente proporrà in ogni tre mesi all'intendente militare le gratificazioni straordinarie, di cui sembreranno meritevoli.

172. Gl'infermieri di prima, e seconda classe saranno mantenuti nell'ospedale col medesimo vitto degli ammalati; ma è loro espressamente proibito di portare fuori l'ospedale le loro porzioni, sotto pena di un castigo, e di esser privati del loro impiego in caso di recidiva.

TITOLO XIX.

Della visita, e della cura degli ammalati, e feriti.

173. Nell'ospedale ambulante la visita della mattina precederà la partenza dei congedati almeno di una mezz'ora, e la visita della sera si farà al più una mezz'ora dopo l'arrivo, ed allorchè gli ammalati saranno stati convenientemente alloggiati.

174. Negli ospedali permanenti, e temporanei le visite della mattina si faranno alle ore sei dal ventuno marzo al ventitre di settembre; ed alle sette dal ventitre di settembre al ventuno di marzo. Queste cominceranno più presto, se il numero degli ammalati lo esige, acciocchè la distribuzione de'medicamenti si faccia sempre almeno un'ora avanti il cibo, e non soffra alcun ritardo. Le visite della sera saranno fatte ogni giorno all'ora giudicata la più conveniente dai medici: quella del cerusico non potrà esser fatta che dopo la cura delle ferite.

175. Indipendentemente dalle visite della mattina, e della sera, il medico, ed il cerusico di prima classe saranno obbligati di farne delle altre ogni volta, che la gravezza delle malattie, e delle ferite l'esigerà. In conseguenza è imposto ai cerusici di guardia in tutt'i casi gravi e pericolosi di far avvisare gli ufiziali di sanità superiori, affinchè si portino all'ospedale senza indugio, ad oggetto di prestare a questi ammalati, e feriti tutt'i soccorsi, la cui applicazione ritardata potrebbe produrre delle funeste conseguenze.

176. Per facilitare le visite, e prevenire gli equivoci nella distribuzione degli alimenti, ciascun letto sarà numerato.

177. I medici, ed i cerusici incaricati della visita saranno preceduti all'ospedale dai cerusici, e dagli speziali di seconda, e terza classe, che vi si porteranno prima della medela, e della visita della mattina, per preparare i quaderni di quella del giorno, per ordine di numeri, e nomi degli ammalati.

178. Questi quaderni, di cui ciascun foglio sarà delineato secondo il modello annesso al formolario de'medicamenti degli ospedali militari, serviranno al cerusico, ed allo speziale, che seguiranno la visita, per iscrivervi tutte le prescrizioni.

179. I quaderni della visita saranno alternativi, affinchè l'ufiziale di sanità, che ordina, avendo sempre tra le mani, e sotto gli occhi il quaderno del giorno innanzi, possa verificare più sicuramente se le prescrizioni in alimenti, ed in medicamenti siano state fedelmente eseguite, e possa inoltre giudicare de'loro effetti.

180. I medici, e cerusici saranno similmente accompagnati da uno speziale, che renderà loro ragione de'rimedj prescritt antecedentemente, dell'amministrazione de'quali sarà stato parc ticolarmente incaricato. Egli scriverà sul suo quaderno tutt le prescrizioni dell'ufiziale di sanità, che fa la visita.

181. Il basso ufiziale di piantone, o il comandante della guari dia dell'ospedale assisterà esattamente alle visite ad oggetto di farvi osservare l'ordine, ed il silenzio.

182. Gl'infermieri di guardia, e quello di ciascun quartiere accompegnaranno anche la visita per render conto agli ufiziali di sanità di ciò, che avranno osservato, e riceveranno i loro ordini relativi alle attenzioni da usarsi agli ammalati ed ai feriti.

183. La prescrizione del vitto sarà fatta sempre ad alta voce, affinchè ciascun ammalato sappia ciò, che dev'essergli somministrato in alimenti. Non potrà farsi uso di alcun carattere chimico, o farmaceutico, per designarne la sostanza, e le dosi; e non sarà impiegata altra abbreviazione che quella usitata nel formolario degli ospedali militari.

184. I quaderni saranno almeno di dodici fogli legati insieme; saranno scritti chiaramente, e mantenuti colla più grande politezza, datati, e sottoscritti alla fine di ciascuna visita dall'

ufiziale di sanità che l'avrà fatta, e da quelli che l'avranno scritta.

185. Nei casi, che esigeranno la riunione delle conoscenze del medico, e del cerusico, essi saranno obbligati di chiamarsi reciprocamente a sessione, per determinare la cura, e l'operazione da farsi. In questo caso il risultato del collegio sarà scritto sopra la colonna delle osservazioni nel quaderno della visita, che sarà firmato dai consultanti.

186. Immediatamente dopo la visita i cerusici, e gli speziali, che l'avranno eseguita, si uniranno in presenza de'medici, e dei cerusici in capo, per paragonare i loro quaderni, e rettificare gli errori, che avessero potuto accadervi. Il cerusico, che avrà seguita la visita, farà un compendio degli ordini concernenti le regole della visitazione, e dopo averlo sottoscritto lo invierà all'economo, affinchè provveda, e vegli alla loro esatta esecuzione. Lo speziale porterà il suo quaderno alla spezieria, ove i rimedj ordinati saranno preparati per esser dopo distribuiti. Questi compendj saranno egualmente sottoscritti dall'ufiziale di sanità, che avrà firmati i quaderni.

187. Le redazioni della visita prescritte dall'articolo precedente, che formano per l'economo il documento giustificativo delle sue spese, e del consumo giornaliero, conterranno il ristretto di tutti gli alimenti da distribuirsi, e combineranno per lo numero degli uomini coi loro cambiamenti, di maniera che il totale delle porzioni, e frazioni di queste, riunito con quello delle diete, dia un numero eguale a quello degli ammalati esistenti in quel giorno.

188. Gli ufiziali di sanità comunicheranno i loro quaderni all'economo, ad oggetto di metterlo nello stato di assicurarsi dell'esattezza dei compendj, che gli saranno inviati.

Allorchè i quaderni di visita saranno in regola, verranno rimessi all'economo, che li conserverà per presentarli nel bisogno.

189. Gli ufiziali di sanità in capo avendo soli il dritto di ordinare, ciascuno per ciò che lo concerne, i rimedj ed il vitto per gli ammalati, e feriti, è espressamente proibito ad ogni persona, qualunque sia il suo grado, o il suo potere, di opporsi alle disposizioni degli ufiziali di sanità, nè prescrivere alcuna cosa di loro propria volontà in questa parte di servizio.

190. Il cerusico in capo di un ospedale dovrà curare le ferite un poco prima della visita del medico, affinchè essendovi bualche caso grave, essi possano conferire insieme, ed agire di concerto per lo vantaggio dell'ospedale.

191. Lo stesso cerusico in capo medicherà, o farà medicare gli ammalati ogni volta che lo crederà necessario. Egli solo eseguirà le operazioni più importanti, come le cure delle ferite gravi. Potrà frattanto far eseguire da'di lui subordinati, ma sempre sotto i suoi occhi, le operazioni, di cui li giudicherà capaci.

192. Egli vigilerà a non far cominciare le cure, se non quando tutti gli apparecchi saranno pronti, per non esporre le piaghe all'impressione dell'aere. I cerusici di seconda, e terza classe che lo seguiranno, baderanno a tenere gli apparecchi pronti, e sufficientemente guarniti di fasce, piumacciuoli, ed unguento usuale, tutto nella più grande nettezza: questi preparativi saranno disposti dal giorno innanzi per servire nel momento di bisogno.

193. La cura de'feriti precederà sempre la visita. Indipendentemente da'medici, che debbono accompagnare il cerusico in capo, quelli destinati ai differenti saloni de'feriti, o dei sifilitici, lo seguiranno ancora per loro propria istruzione, e per dargli delle notizie sopra ciascun ferito, se vi è bisogno.

194. Tutti gli oggetti necessarj alla cura non saranno somministrati alla spezieria, alla guardaroba, ed al magazzino, che in vista de'*boni* particolari del cerusico di guardia nei casi urgenti, ed impreveduti.

195. I *boni* non avranno alcun valore, se non quando saranno scritti senza rasura, espressi in lettere, sottoscritti dal cerusico, che gli avrà formati, e vistati dal medico che avrà dettato la visita.

196. Non saranno fatti dei *boni* alla spezieria che per gli oggetti notati sui quaderni della visita.

197. La quantità della biancheria per la medela sarà espressa in questi *boni* in ragione della sua qualità, in guisa che le larghezze di un lenzuolo siano espresse dalla misura della tela, e la biancheria di un'altra specie dal suo peso.

198. Ne'saloni de'febbricitanti, i cerusici di seconda classe, saranno specialmente incaricati d'invigilare al servizio della chirurgia. Baderanno affinchè le cavate di sangue sieno fatte, ed i topici applicati alle ore prescritte: riceveranno sempre gli ordini dai medici assegnati all'ospedale, ed essi li terranno informati di tutt'i casi straordinarj.

199. In ciascun giorno il cerusico in capo dell'ospedale nominerà uno, o più cerusici ad essere di guardia per ventiquattr'ore, che cominceranno al finir della visita della mattina, e finiranno il giorno seguente all'istess'ora. Vi sarà un cerusico di guardia per 300 ammalati; due per 500 e più; e tre per 900, o per un maggior numero.

200. Gli ufiziali di sanità di guardia dovranno sempre esser pronti a portare il soccorso per tutto dov'è necessario. È loro proibito espressamente di uscire dall'ospedale, e torsi gli abiti per coricarsi.

201. Vi sarà in vicinanza de'saloni una camera per lo cerusico di guardia: il suo impiego sarà scritto sopra la porta. Questa camera avrà un camino, o una stufa, e la provvisione delle legna sarà somministrata dall'economo: essa sarà illuminata da una lampada, ed il cerusico di guardia avrà sempre un altro candeliere a sua disposizione, per accenderlo nelle funzioni della notte.

TITOLO XX.

Degli alimenti, e della loro distribuzione.

202. La porzione dell'alimento per ciascun ammalato sarà in ogni giorno di sedici once di carne, cioè di due terzi di bue, e di un terzo di vitella, o di castrato, qual peso di carne cotta e senza ossa deve ridursi a nove once in circa. Quella del pane, di ventiquattr'once di peso, tra il nero ed il bianco, di puro frumento, e ben cotto; di una mezza caraffa di vino di buona qualità, e per quanto sarà possibile, vecchio. Sarà inoltre somministrato il sale, e l'aceto necessario.

203. Gli alimenti, e le bevande per l'intera giornata dell'ammalato saranno fissate nella visita del mattino dai medici in capo.

204. Allorchè all'ammalato sarà assegnata l'intera porzione, non potrà essergli prescritto altro alimento, tranne quello determinato dall'art. 202 del presente titolo. Le prescrizioni degli alimenti ordinarj saranno sempre stabilite per porzione intera, per tre quarti, per mezza porzione, e per un quarto di porzione, di maniera che il pane della minestra sia preso sulla razione prescritta.

205. Ogni pezzo di pane, che sarà somministrato negli ospedali, sarà, essendo raffreddato del peso di una, o due razioni complete, per facilitarne, senza pesare, il dettaglio. La divisione in tre quarti, in metà, in una quarta parte, ed in un mezzo quarto, o in zuppa, sarà pesata nell'introdursi alla dispensa, e quello, che allora si troverà di cattiva condizione, sarà indietro rimandato.

206. Il peso della carne sarà fatto a ragione di una mezza libra per ciascun ammalato, infermiere, o fantesca alle sette ore della sera per la distribuzione del mattino, e tra le nove e le dieci del mattino per la distribuzione della sera. E se nell'intervallo del peso a quello dell'introduzione della carne nella marmitta entrasse qualche ammalato nell'ospedale, in

questo

questo caso solamente vi sarà aggiunta una mezza libra di carne per ciascuno, che vi s'introduce.

207. Il sergente di piantone assisterà sempre al peso, e subito che sarà questo eseguito, la carne sarà messa in un luogo, la di cui chiave sarà consegnata a questo basso-ufiziale, che all'ora consueta si troverà presente per farne l'apertura; allora la carne sarà tratta fuori, e messa nella marmitta innanzi a lui. Vi sarà sempre uua sentinella situata in cucina, a cui sarà dato per consegna di non permettere che se ne cavi dalla marmitta alcun pezzo fino al momento della distribuzione.

208. Si metteranno nella marmitta per 16 once di carne due caraffe di acqua, che saranno ridotte colla bollitura ad una, e mezza. Vi si porrà egualmente il sale necessario; e quando la stagione lo permetterà, vi si aggiungeranno delle piante buone a mangiarsi in quantità sufficiente.

209. Allorchè gli ufiziali di sanità giudicheranno a proposito di proibire l'uso della carne, e de'brodi grassi a qualche infermo, vi si supplirà con un brodo allungato unito con vegetabili designati dai medici; ma costoro saranno obbligati di rimettere all'economo, il giorno precedente a quello, in cui la dieta dovrà cominciare, lo stato degli ammalati, ai quali l'avranno prescritta, affinchè la carne, che loro dovrà essere somministrata, sia soggettata al peso.

Sarà fatta menzione, sul cambiamento, del numero degli ammalati sottoposti a questa dieta particolare.

210. Gli alimenti straordinarj, comuni negli ospedali, sotto il titolo di leggieri alimenti, consisteranno in uova da bere, in susine, in latte semplice, in polenta col latte, in pan cotto in riso col brodo, ed in riso col latte. Questi potranno essere ordinati per supplemento ai soli ammalati, che trovansi al vitto della carne, o che sono a mezza razione, o a vitto più

leggiero: i pan cotti ed i risi col brodo faranno allora le veci della minestra, poichè la porzione del brodo di questi ammalati è impiegata in vantaggio di coloro, che stanno alla dieta vegetabile. I medici potranno ordinare questi leggieri alimenti in due maniere.

211. Entrerà in un pan cotto un'oncia e mezza esatta di pane; in una polenta, un'oncia di peso esatto di farina; la porzione di riso col brodo sarà un'oncia e mezza; la porzione del latte semplice sarà un quarto di caraffa; ed entrerà egualmente un quarto di una caraffa di latte in una polenta, ed in un riso col latte; in fine la porzione delle susine sarà di due once di peso marcato, pesate prima di cuocersi.

212. Gli ufiziali di sanità potranno secondo il bisogno, per gli alimenti leggieri, ridurre le quantità qui sopra espresse, divendendole in tempo della loro visita in porzioni intere, in tre quarti, in una metà, ed in un quarto.

213. Il vino negli ospedali militari sarà rosso, o bianco, e di buona qualità; ed in caso che non potesse aversene che dell'ultima raccolta, la distribuzione non potrà esser fatta prima del marzo seguente.

214. Il vino, considerato come bevanda alimentaria, non potrà essere somministrato agl'infermi che nelle proporzioni delle quantità prescritte per gli alimenti solidi.

215. Il sottintendente militare visiterà spesso le cantine, i cellieri, ed i magazzini dell'ospedale, per assicurarsi della qualità de'liquidi, che vi sono racchiusi. Potrà farsi assistere dagli ufiziali di sanità in capo; e nel caso che vi fossero de' vini difettosi, o guasti, il sottintendente ne ordinerà il cambio.

216. La distribuzione degli alimenti negli ospedali militari si farà la mattina alle dieci ore, e la sera alle quattro. Il sottintendente potrà, ciò non ostante, modificare qualche cosa di questo stabilimento, di consenso col medico, e col cerusico di prima classe.

217. Verso l'ora della distribuzione la carne sarà interamente tratta fuori dalla marmitta per esser divisa in porzioni in presenza del basso-ufiziale di guardia, che assisterà egualmente all'apparecchio delle porzioni del pane, e del vino.

218. Si comincerà dal distribuire il pane, e 'l brodo nel tempo stesso: durante questo tempo si depositeranno nella cucina le porzioni della carne, e degli altri alimenti, la di cui distribuzione, come quella del vino, si farà in seguito colla più gran celerità, senza nuocere all'esattezza, ed alla polizia.

219. Le distribuzioni cominceranno ogni giorno alternativamente in ordine inverso del giorno innanzi, sia per la disposizione de'saloni, sia ne'saloni per l'ordine de'letti.

220. Il sottintendente assisterà il più spesso che potrà sì alle preparazioni delle distribuzioni, che alla distribuzione medesima, ad oggetto di gustare il brodo, e gli altri alimenti, ed assicurarsi della loro qualità. Gli ufiziali di sanità in capo faranno giornalmente lo stesso saggio, e se vi trovino qualche difetto, ne avvertiranno il sottintendente.

221. Le porzioni degli alimenti, dopo essere state numerate in presenza del cerusico di guardia, e del basso-ufiziale di piantone, saranno portate e distribuite nei saloni dagl'infermieri, e da ciascuno di essi nel suo quartiere.

222. In ogni quartiere il cerusico, che avrà eseguita la visita del mattino, sarà presente alla distribuzione; egli baderà che ciascun ammalato o ferito riceva ciò, che gli sarà stato prescritto, avvertendo parimenti ogni volta di diminuire o di torre gli alimenti all'ammalato, cui fusse sopraggiunta la febbre o altro accidente dopo la visita.

223. Il basso-ufiziale di guardia accompagnerà regolarmente la distribuzione per mantenervi il buon ordine.

224. La distribuzione non sarà fatta agl'infermieri, ed agli altri, la di cui razione e compresa nel peso, se non quando la distribuzione agl'infermi sarà interamente terminata; e nel caso che non restasse carne sufficiente, vi si supplirà con uova, o con altri alimenti.

225. Il cerusico di guardia sarà obbligato di vegliare affinchè gli ammalati sottoposti alla dieta ricevano i brodi, che loro sono stati prescritti, alle ore determinate dal medico, che avrà fatta la visita.

226. Sarà somministrato, in vista de'*boni* de'cerusici di guardia, ogni alimento, che essi stimeranno di far dare a coloro i quali entrando non avessero potuto esser compresi nella visita, come altresì i medicamenti, e gli altri oggetti necessarj per la loro cura. Questi *boni* saranno presentati in tempo della visita del giorno appresso al medico in capo per essere legalizati colla sua firma.

227. I *boni* per gli alimenti sono eccettuati da questa disposizione: saranno annullati dopo che la quantità degli alimenti, che indicheranno, sarà stata notata sul quaderno della visita accanto al nome degli ammalati, che gli avranno consumati, come anche nel compendio di questa.

228. All'infuori delle razioni di sussistenza, che la legge accorda agli uffiziali di sanità, ed agl'impiegati, è loro espressamente proibito di trarre dall'ospedale alcun alimento, o oggetto di consumo, anche a condizione di volerlo indennizzare, o pagare.

229. Nell'ospedale ambulante il sottintendente autorizzerà l'economo a tenere una marmitta di precauzione, affinchè gli ammalati, che arrivano successivamente, trovino sempre del brodo: la quantità di carne da mettersi in ogni giorno in questa marmitta, sarà determinata da un ordine scritto del sottintendente militare.

230. Le sostanze alimentarie degli ufiziali ammalati negli ospedali consisteranno in volatili, erbe, composte di frutti, ed alimenti leggieri, aggiungendovi lo zuccaro necessario.

231. Vi sarà una marmitta separata pei di loro brodi, in maniera che dal peso totale della carne sia sottratto quello de' cennati ufiziali.

232. L'ufiziale di sanità, che fa la visita, potrà prescrivere tre specie di oggetti divisati, non compresovi il lesso.

233. Il vino non potrà giammai come bevanda essere ordinato agli ufiziali in quantità eccedente una mezza caraffa per distribuzione.

TITOLO XXI.

Del cambiamento della biancheria, e delle altre robe necessarie negli ospedali.

234. Gli economi saranno obbligati di dare a lavare la biancheria tanto spesso, quanto il bisogno di cambiarla si sentirà nell'ospedale: veglieranno affinchè la restituzione di essa si operi colla massima prestezza.

235. La biancheria, che avrà servito ai rognosi ed ai sifilitici, sarà sempre lavata separatamente.

236. I materassi, ed i capezzali dovendo essere rifatti due volte in ogni anno, le di loro vesti saranno lavate prima di essere impiegate nuovamente. Si terrà lo stesso metodo per le vesti de'materassi, che nel caso preveduto dal regolamento debbono essere decomposte, e raccomodate.

TITOLO XXII.

Del servizio amministrativo.

237. L'ispettor generale sarà nominato dal Ministro della guerra, ed immediatamente sotto gli ordini degl'intendenti,

e sottintendenti incaricati della vigilanza generale del servizio degli ospedali permanenti, ed ambulanti.

238. Egli volgerà la sua attenzione, e le sue cure sopra tutto ciò, che può interessare il buon ordine, l'economia, e la migliorazione in tutte le parti del servizio degli ospedali, tanto per le persone, quanto per le cose; s'informerà esattamente della condotta, e capacità di tutti gl'individui, che vi sono impiegati, qualunque siano le loro funzioni, ad oggetto di essere nello stato d'illuminare il Ministro, e proccurargli tutte le notizie necessarie.

239. L'ispettor generale presenterà all'approvazione del Ministro, per mezzo degl'intendenti militari, l'organizzazione del personale amministrativo degli ospedali permanenti, come pure del servizio dell'armata. Egli impiegherà la più scrupulosa attenzione nella scelta degl'impiegati, di cui proporrà la nomina, affinchè questo servizio importante non sia affidato che ad uomini, de'quali si conoscano i talenti e la moralità: e la preferenza sarà sempre accordata a coloro, che uniranno a queste qualità l'anzianità del servizio nell'amministrazione degli ospedali militari.

240. L'ispettor generale dovrà formare in ciascun anno un quadro, nel quale indicherà la natura, e quantità delle robe, e delle somministrazioni necessarie per assicurare il servizio degli ospedali permanenti, e degli ambulanti. Questo quadro dev'essere fondato sopra il quinto della forza dell'armata, in maniera da aversi sempre un cambio assai considerabile: dovrà presentare ciò, ch'esiste, e ciò che manca al completo: e sarà in fine sottoposto all'approvazione del Ministro della guerra, come lo saranno le disposizioni relative all'esecuzione e divisione di questi approvisionamenti.

241. In nessun caso, e sotto qualsivoglia pretesto, gli economi, i magazzinieri, o altri obbligati a render conto non potranno prendere per loro vantaggio alcuna specie di proviste, nè parte di queste, sotto pena della perdita dell'impiego.

242. L'ispettor generale metterà nella fine di ogni mese sotto gli occhi del Ministro il quadro de'bisogni pecuniarj per lo mese seguente; gli sottoporrà egualmente lo stato della ripartizione, e dell'impiego de'fondi, che saranno successivamente destinati al servizio degli ospedali.

243. L'ispettor generale invigilerà alla reddizione de'conti, li farà verificare sotto i suoi occhi, e ne preparerà la liquidazione; proporrà delle misure di severità contro gli obbligati ai conti, che si fossero resi colpevoli di negligenza, o d'infedeltà; come proporrà altresì delle indennizzazioni, o degli avanzamenti in favore di coloro, che ne fussero meritevoli.

TITOLO XXIII.

Del servizio amministrativo degli ospedali ambulanti.

244. I dettagli del servizio amministrativo di ciascun ospedale ambulante sono affidati agli economi sotto la vigilanza immediata dell'ispettor generale. Gli economi dovranno render conto, e saranno risponsabili de'fondi, e delle merci, che saranno messe a loro disposizione, come anche dell'esecuzione degli ordini, che saranno loro comunicati dall'ispettor generale.

245. Gli economi degli ospedali ambulanti non potranno in alcun caso far compre senza esservi stati legittimamente autorizzati: tutti gli acquisti fatti in contravvenzione di questo stabilimento, resteranno a peso de'contravventori, e la somma non sarà ammessa ne'loro conti; si prenderanno dalla massa degli ospedali i soli leggieri alimenti, e le minute spese, e quelli di maggiore importanza dai magazzini militari.

246. Gli economi degli ospedali ambulanti dovranno render conto della situazione del loro servizio all'ispettor generale, come anche degli ordini, che potranno ricevere dagl' intendenti militari incaricati del servizio degli ospedali, e delle

misure che ne risulteranno, affinchè sia prontamente provveduto a tutto ciò, che le circostanze esigeranno.

TITOLO XXIV.

De'componenti il servizio amministrativo.

247. I dettagli amministrativi degli ospedali permanenti e temporanei sono affidati per l'interno di ciascuno stabilimento ad appaltatori incaricati dell'approvisionamento di tutte le cose necessarie al nutrimento, ed alla cura degli ammalati. Il mantenimento de'mobili in generale, essendo a carico di un appaltatore particolare, questi dovrà avere in ciascuno stabilimento un magazziniere, che su i *boni* dell'economo dovrà somministrare tutti gli effetti necessarj all'albergo, ed ai cambj nell'epoche determinate: dovrà inoltre mettere a disposizione dell'ospedale tutti gli utensili, che saranno richiesti nei bisogni. Il magazziniere dovrà mandare alla lavandaja tutte le biancherie sporche, subito che gli saranno consegnate.

248. La conservazione delle scritture in questi stabilimenti è affidata ad un commesso di entrata, sulla nomina del Ministro, ed a spese del governo.

249. Negli ospedali, che cônterranno più di 500 ammalati, sarà impiegato un secondo commesso di entrata.

250. In ciascuno de'depositi di convalescenza, che in seguela del presente stabilimento potrebbero essere fissati, sarà nominato un commesso di entrata, incaricato di ritenere i biglietti di entrata de'militari, che vi saranno inviati, e farne loro la restituzione all'uscita, come ancora d'invigilare alla pulitezza interna.

251. Per la pronta reddizione de'conti, i commessi di entrata saranno ajutati ne'loro travagli dagl'impiegati degli appaltatori.

252. Il numero degl'impiegati necessarj al servizio interno di ciascun ospedale e di ogni deposito, sarà mantenuto dagli

appaltatori

appaltatori, in ragione del numero degli ammalati dello stabilimento; e nelle proporzioni seguenti.

DENOMINAZIONE, E FORZA DEGLI OSPEDALI.	Gradi e numero degl'impiegati					Totale.
		Comm.°	Magazinieri			
	Economi.	delle scritture.	degli effetti degli ospedali.	degli ammalati de'sacchi.	Dispensieri.	
Ospedali di 50 a 100 ammalati	..	1	1	..	..	2
Ospedali di 100 a 200 ammalati	1	1	1	..	..	3
Ospedali di 200 a 300 ammalati	1	1	1	..	1	4
Ospedali di 300 a 500 ammalati	1	1	1	1	1	5
Ospedali di 500 a 700 ammalati	1	2	1	1	1	6

253. Negli ospedali ambulanti il servizio sarà diretto dagli economi, e dagli impiegati di seconda classe, secondo l'importanza del distaccamento. Vi sarà altresì assegnato un numero sufficiente d'infermieri.

254. Saranno mantenuti negli ospedali militari degl'infermieri di prima e seconda classe. Nella prima classe sono compresi gl'infermieri in capo, il portiere, il cuoco, ed un primo giovane della spezieria. Gl'infermieri ordinarj, gli ajutanti di cucina, e' quelli della spezieria negli ospedali, che esigono più di un giovane, comporranno la seconda classe.

255. In un ospedale il numero degl'infermieri di prima

classe sarà fissato in ragione di uno per cento ammalati, e così di seguito in proporzione.

256. Il numero degl'infermieri ordinarj in un ospedale resta fissato in ragione di uno per dodici ammalati effettivi: in questo numero non sono comprese le serve destinate alle cucine, alle dispense, ai magazzini, ed alle spezierie.

257. A misura che gli ammalati diminuiranno, il numero degl'infermieri sarà ridotto alle riforme successive, fino a che sia ristretto alle determinazioni indicate nel quadro seguente: il numero degl'infermieri enunciato in questo quadro dovrà essere in tutt'i casi conservato senza alterazione fino all'intera soppressione dell'ospedale. Il numero de'cuochi, de'giovani di spezieria, di magazzino, e di dispensa, sarà determinato invariabilmente come siegue.

DENOMINAZIONE, E FORZA DEGLI OSPEDALI.	Numero degl'infermieri e delle fantesche, che sono addetti in ogni tempo a'									
	Infermieri in capo	Infermieri ordinarj.	Cuochi compresovi il capo.	Giovani per la spezieria.	Dispensieri.	Magazzini.	Nettezza de'cortili, e corridoj.	Portinaj.	Bagni.	Totale.
Ospedali di 50 a 100	1	5	1	1	..	..	..	1	A ragione di uno per ogni sei	9
100 a 200	2	9	2	1	..	..	..	1		15
200 a 300	2	15	2	1	1	1	..	1		23
300 a 500	4	21	3	2	1	1	1	1		34
500 a 700 ammalati	5	29	3	2	1	1	1	1		43

258. Negli stabilimenti, in cui le località rendessero il servizio difficile ed impraticabile con un infermiere per dodici ammalati, il sottintendente dopo essersi convinto della necessità di fare una eccezione, e dopo aver ricevuto in iscritto il parere dell'economo, e degli ufiziali di sanità, proporrà all'intendente militare un aumento determinato d'infermieri, per essere da lui autorizzato a ciò fare, se lo creda necessario. In questo caso l'economo aggiugerà copia della sua autorizzazione agli stati di giornata, sotto pena di esser dimesso dall' impiego.

259. Nel caso, che il servizio esigesse un aumento d'impiegati, l'ispettore generale ne rimetterà il registro all'intendente militare, che lo farà giungere al Ministro per la nomina.

TITOLO XXV.

De'doveri degli economi, e degl'impiegati negli ospedali.

260. I magazzinieri degli effetti di ciascun ospedale dovranno dirigere in ogni mese all'ispettor generale lo stato della situazione de'mobili. Un simile indirizzo dev'esser fatto al sottintendente incaricato della polizia dell'ospedale.

261. Gli economi saranno obbligati di somministrare gli alimenti, e le bevande, come prescrive il presente regolamento. È uopo di far mantenere colla massima cura la nettezza di tutte le parti dell'ospedale.

262. È espressamente ordinato ai commessi di entrata di fare ogni giorno i registri di entrata; e scrivere, e rimettere all'ispettor generale nell'epoche, che loro saranno designate, i documenti di contabilità del loro officio. Coloro, che saranno conosciuti colpevoli di negligenza su questo particolare, saranno sospesi dalle loro funzioni.

263. I diversi impiegati nel servizio amministrativo dovranno eseguire le funzioni prescritte nel presente regolamento, come

altresì le istruzioni, che saranno ad essi comunicate dai loro superiori su i dettagli omessi o non preveduti nello stabilimento medesimo.

264. I differenti impiegati in ciascuno stabilimento, o a soldo del governo, o degli appaltatori, essendo sotto gli ordini e sotto la vigilanza de'sottintendenti militari, e dell'ispettor generale degli ospedali, non potrà effettuarsi alcun cambiamento senza l'intelligenza di quest'ultimo.

TITOLO XXVI.

De'magazzini generali degli approvisionamenti.

265. Vi sarà in Napoli un magazzino principale, nel quale saranno riposte le provvisioni raccolte in virtù degli ordini del Ministro.

266. In caso di soppressione di ospedali, le provvisioni, che se ne ritraggono, saranno risposte in detto magazzino.

La guardia di questo magazzino è affidata ad un impiegato stipendiato dal governo, sotto il titolo di magazziniere principale de'beni degli ospedali.

267. Gli appaltatori incaricati del mantenimento de'mobili degli ospedali del regno dovran fare la ristaurazione degli effetti esistenti in questo magazzino, in maniera di aver sempre delle provvisioni buone pei bisogni, che possono nascere.

268. Nella fine di ciascun mese sarà formato un certificato di esistenza del numero de'letti disponibili del magazzino.

269. Le ripartizioni delle provvisioni nei diversi stabilimenti del regno si faranno dietro l'ordine degl'intendenti militari a richiesta dell'ispettor generale.

270. Per ciò, che spetta ai letti degli ammalati, converrà uniformarsi esattamente a quanto è prescritto nel titolo terzo del presente regolamento.

271. Si osserveranno strettamente per le somministrazioni de'letti indicate nel titolo menzionato dell'articolo precedente, le dimensioni, e proporzioni seguenti cioè:

Pei letti a due luoghi, la lettiera avrà di altezza circa due palmi, e cinque palmi di larghezza, sopra sette e mezzo di lunghezza.

I sacconi, ed i materassi avranno la medesima lunghezza, e larghezza; il saccone sarà riempito con 25 a 30 rotola di paglia.

Il materasso sarà riempito metà di lana, e metà di crini, o di due terzi dell'una, e di un terzo degli altri.

Il capezzale avrà cinque palmi di lunghezza, oltre tre palmi, e $\frac{1}{4}$ di circonferenza, pieno di lana, e crini, come i materassi, e questi peseranno uniti 18 rotola.

Le coltri saranno di lana, ed avranno 10 palmi di lunghezza, sopra palmi otto di larghezza.

Nel letto a solo la lettiera, il materasso, ed il saccone avranno la stessa lunghezza cennata qui sopra, ma saranno ridotti a tre palmi e $\frac{3}{4}$ di larghezza.

Il capezzale avrà tre palmi e $\frac{3}{4}$ di giro, ed altrettanto di lunghezza: la sua formazione sarà la stessa di quella qui sopra menzionata, e peseranno insieme 15 rotola.

Le coltri avranno circa nove palmi di lunghezza, sopra sei circa di larghezza.

Le misure presenti per le coltri non sono rigorose, considerate le circostanze, ed il tempo, in cui durerà la guerra; ma il sottintendente militare, e l'ispettor generale degli ospedali baderanno affinchè gli appaltatori se ne allontanino il meno che sarà possibile.

Le biancherie, ed altri effetti accessorj al letto, ed alle vesti degli ammalati saranno, rispetto alla quantità, stabilite nella proporzione designata, ed avranno le dimensioni seguenti, cioè.

I lenzuoli pei letti a due luoghi avranno circa palmi dieci di lunghezza, sopra otto palmi circa di larghezza.

Le camice avranno per la parte di dietro, misurandosi dal collare, quattro palmi di lunghezza; per la parte d'avanti, anche a misurarsi dal collare, tre palmi e un quarto.

L'apertura della tela sarà di un palmo e un terzo di altezza, misurata sulla parte di avanti.

Le maniche avranno 25 once di lunghezza, non compreso il gherone, sopra 12 a 13 once di larghezza, senza tela soprapposta, ed orli.

Il collare avrà 3 once di altezza, oltre un palmo e mezzo circa di lunghezza.

Sulla totalità delle camice ve ne sarà una venticinquesima parte pei feriti, le quali saranno aperte da sù in giù, nella parte di avanti in tutta la lunghezza delle maniche. Vi sarà attaccato il numero delle fettucce necessarie per chiuderle. I berrettini saranno tagliati rotondi nella parte superiore: essi avranno, essendo piegati, un palmo e $\frac{2}{3}$ di altezza, oltre un palmo e $\frac{1}{4}$ di larghezza.

I lenzuoli, le camice, ed i berettini saranno di buona tela di canape, o di lino, detta *casalinga*, ben densa, e per quanto sarà possibile bianca per metà.

La biancheria destinata alla cura de'sifilitici, e de'rognosi, potrà essere di tela cruda, e di una qualità più ordinaria.

I berrettini saranno a maglia, ed avranno un palmo di altezza, ed un palmo e $\frac{1}{4}$ di larghezza.

Il cappotto sarà di panno ordinario, o di droghetto: la sua lunghezza, non compreso il collare, sarà di circa cinque palmi, ed avrà al di sotto circa nove palmi di ampiezza, e cinque palmi verso la metà del corpo: il collare avrà tre once di altezza, oltre 22 once di lunghezza.

272. Vi saranno negli ospedali de'rognosi, e de'sifilitici de' pantaloni di tela bigia; il cambio sarà fatto in ogni dieci giorni.

273. I grembiali destinati per gli cerusici saranno di tela bianca, quelli degli speziali, di tela colorata; vi sarà per ciascun medico, e cerusico in capo, un gabbano di tela bruna.

274. Da ora innanzi tutti i rimpiazzi, che saranno necessarj negli ospedali permanenti, si faranno nei letti ad un luogo.

275. Indipendentemente dagli effetti designati negli articoli precedenti, i magazzini saranno provveduti in una proporzione conveniente di tutti gli utensili necessarj al servizio degli ammalati, ed indicati nel titolo III.

276. Gli ufiziali di sanità in capo saranno chiamati all'esame della biancheria assegnata per le cure, per le flanelle, e per gli medicaménti, che dovranno essere impiegati al servizio degli ospedali ambulanti: il sottintendente ne formerà un processo verbale.

277. Il magazzino principale sarà tenuto nel massimo ordine. Tutte le ballette, le botti, e le casse, che racchiudono effetti, utensili, o derrate, saranno numerate, e soprascritte.

278. Gli utensili di cucina saranno spesso visitati per assicurarsi dello stato di essi, far rinnovare lo stagno, e provvedere alle riparazioni, ed ai rimpiazzi. Si fara lo stesso per gli utensili di ferro bianco, ad oggetto di garantirli dalla ruggine, e di farli conservare nello stato di conveniente nettezzza.

279. Il magazziniere terrà colla più grande esattezza il registro dell'introduzione e dell'uscita di tutte le robe, che gli saranno affidate; invierà almeno due volte in ogni mese all' ispettor generale il registro delle mosse, e della situazione del suo magazzino, affinchè sia sempre provveduto alla somministrazione degli oggetti necessarj.

280. Allorchè il magazziniere riceverà un convoglio, o una liberazione di effetti in derrate, prima di passarle al suo registro, ne preverrà il sottintendente, che procederà subito, in vista del foglio di spedizione, o di nota, alla verificazione della qualità, e quantità delle cose rimesse.

Sarà formato un processo verbale di questa operazione, affinchè in caso di mancanza, o di cattiva qualità, possa scovrirsene la causa, e farne risentire il danno a chi spetta per diritto.

281. Subito chiuso il processo verbale di ricezione, il magazziniere introdurrà le robe ricevute, e ne indirizzerà in ventiquattr'ore la sua ricevuta al magazziniere, o ad altro, che ne avesse fatta la spedizione, accompagnando tal ricevuta con una copia del processo verbale suddetto, di cui sarà egualmente inviato un duplicato all'ispettor generale.

282. È espressamente proibito al magazziniere di fare alcuna spedizione, o liberazione senza che la domanda sia autorizzata dall'inspettor generale.

TITOLO XXVII.

Degli equipaggi degli ospedali ambulanti, e delle vetture di trasporto.

283. La compagnia incaricata dei trasporti militari nel regno di Napoli dovrà sommininistrare sulla domanda degl'intendenti militari, dietro la richiesta dell'inspettor generale, il numero di uomini, cavalli, muli, ed arnesi necessarj al servizio di ciascun ospedale ambulante. Sarà accordato questo approvisionamento ad una divisione attiva dell'armata sulla domanda degl'intendenti, o de'sottintendenti militari, che sono incaricati della polizia della divisione.

284. I condottieri di questi equipaggi, durante il tempo del loro servizio negli ospedali ambulanti, dovranno ricever gli ordini dagli economi per ciò, che è relativo al servizio.

285. Le vetture necessarie pei congedi, saranno egualmente somministrate dalla compagnia incaricata dei convogli militari, sulla domanda del sottintendente militare, che ha la polizia

d

di quell'ospedale, dal quale saranno licenziati gl'infermi. Nel caso che non si trovasse qualche capo della compagnia incaricato de'trasporti, nel luogo ove esiste un'ospedale, dal quale fussero congedati degli ammalati; il sottintendente militare richiederà alle autorità locali le vetture, o i muli necessarj; e la spesa di questi sarà rimborsata dagli appaltatori de'trasporti.

TITOLO XXVIII.

Del pagamento delle spese.

286. Tutte le spese del servizio degli ospedali militari saranno pagate dalla tesoreria generale con ordini del Ministro della guerra.

TITOLO XXIX.

Della contabilità.

287. Gli economi degli ospedali ambulanti dovranno alla fine di ciascun mese inviare all'ispettore generale le note, i registri, e i documenti giustificativi dell'introito, e dell'esito da loro fatti in denaro, in derrate, ed in effetti; della medela, e de'medicamenti; e delle giornate di dimora passate dagl'infermi negli ospedali ambulanti.

288. I commessi di entrata in ciascuno stabilimento dovranno inviare, secondo i modelli, che loro saranno dati dall'ispettor generale, i seguenti stati.

1.° Alla fine di ciascun mese, il passaggio mensuale degli ammalati, e degl'infermieri.

2.° Alla stessa epoca, le fedi di sepoltura, e l'epilogo del registro de' morti in doppia copia.

3.° Alla fine di ciascun trimestre, lo stato nominale, e

delle giornate degli ammalati curati durante il trimestre, come degl'infermieri stipendiati per lo servizio nel sudetto tempo. Questo stato appoggiato ai titoli di entrata, e di uscita, sarà uniforme a quel, che si prescrive nel titolo quinto del registro compendiato, in doppia copia; questo indirizzo che dev'essere fatto all'ispettor generale non deroga in niente alle domande, che potranno esser fatte dai sottintendenti incaricati della polizia, allorchè sieno loro partecipate le mosse, ed altri documenti, di cui credessero aver bisogno.

289. I commessi di entrata dovranno egualmente alla fine di ogni mese fare ai corpi rispettivi la spedizione delle fedi di sepoltura de'militari morti durante il corso del mese: essi dovranno giustificare questa spedizione con una dichiarazione nelle forme.

290. Negli ospedali ambulanti l'invio delle fedi di sepoltura si farà ai corpi colla cura dagli economi.

291. Al primo di ciascun mese il commesso di entrata d'un ospedale permanente, e nell'ambulante l'economo, formeranno i registri nominali de'militari, che esistevano allo stabilimento di quest'epoca, ed i cui corpi non facevano parte della guarnigione. Questi registri saranno rimessi al sottintendente, che ne farà la spedizione ai corpi rispettivi.

TITOLO XXX.

De'soldi, de'trattamenti, e delle razioni assegnate agli ufiziali di sanità, ed agl'impiegati dell'amministrazione del governo.

292. Il soldo degli ufiziali di sanità di ogni grado, in pace non meno che in guerra, sarà stabilito da noi sulla proposizione del Ministro della guerra, come altresì un aumento

di soldo a quei primi medici, cerusici, e speziali maggiori, che avranno ben servito per dieci o più anni, a proporzione della lunghezza, e qualità de'servizj prestati.

293. Gli ufiziali di sanità godranno, sì in pace che in guerra, degli alloggi e delle razioni di viveri e foraggi, proporzionatamente ai loro gradi, ed alle circostanze locali, nelle quali serviranno, e saranno da noi egualmente stabilite sulla proposizione del Ministro della guerra.

294. In caso che l'alloggio non potesse somministrarsi in natura per mancanza di comodo, vi sarà provveduto colla indennizzazione in denaro.

295. Lo stipendio degl'impiegati all'amministrazione, così in pace che in guerra, secondo le diverse circostanze, sarà da noi stabilito a proposizione del Ministro della guerra.

Rispetto alla pertinenza degli alloggi, delle razioni di viveri e foraggi, e di altre indennizzazioni, gl'impiegati saranno eguagliati agli ufiziali di sanità secondo l'uniformità del grado, cioè:

L'ispettor generale, come gli ufiziali di sanità in capo.

Il magazziniere principale, l'economo degli ospedali ambulanti, e lo spedizioniere, come gli ufiziali di sanità di prima classe.

I commessi di entrata, come gli ufiziali di sanità di seconda classe.

Gl'impiegati degli ospedali ambulanti, come gli ufiziali di sanità di terza classe.

296. In tutti gli ospedali ambulanti sarà formato alla fine di ciascun mese un registro delle somme pagate agl'infermieri per istipendio del mese scorso: Questi registri visitati dall'economo saranno sottomessi all'esame del sottintendente, che li approverà, conformemente alla rivista, che ne avrà fatta.

297. Gl'impiegati, non menzionati quì sopra, al servizio

attivo degli ospedali sono a carico degli appaltatori; lo stesso dir si deve degl'infermieri.

298. Allorchè un ufiziale di sanità, o un impiegato a soldo del governo lascerà una divisione, o un ospedale per passare in un altro, si munirà di un certificato, che contesterà ch' egli è stato pagato fino a tal'epoca, e da contare da quella per gli appuntamenti, che gli son dovuti. Senza questa precauzione non sarà pagato dalla divisione, nella quale passerà, che a numerare dal giorno, in cui avrà ripigliato le sue funzioni.

299. Allorchè gli ufiziali di sanità in capo dell'armata, e l'ispettor generale faranno dell'ispezioni, e delle visite straordinarie per affari del servizio dietro ordini, che avranno ricevuti a quest'oggetto, essi saranno rimborsati delle spese del viaggio, ed indennizzati di ogni esito strardinario, ed indispensabile, secondo i registri esibiti da essi, e tassati, e posti in regola dalle autorità legittime.

300. In caso di riforma, o di congedo degli ufiziali di sanità, e d'impiegati per causa di soppressione di ospedali, sarà loro pagato un mese di appuntamento, a contare dal giorno del congedo, e riceveranno benanche le razioni, o l'equivalente in danaro per portarsi in casa loro.

301. Tutti gli appuntamenti menzionati (salve le spese del ritorno) saranno pagate come il soldo, secondo i registri dell'ospedale formati dagl'intendenti militari.

Classificazione degli ospedali militari permanenti nel regno.

Napoli { N.° 1 sopra 500 ammalati.
N.° 2 idem idem
N.° 3.

Capua . . . . Castrovillari.
Gaeta. . . . . Cosenza. . .

Salerno . . . . Monteleone.
Andria. . . . . Pescara . . .
Taranto . . . .

TITOLO XXXI.

Dell'alta polizia degli ospedali.

302. Gl'intendenti militari avranno sotto l'autorità del ministro la polizia degli ospedali militari delle loro divisioni. Essi visiteranno gli ospedali quanto più spesso potranno, ed in ogni volta che le circostanze lo esigeranno. Veglieranno affinché i sottintendenti, incaricati della polizia di ciascun ospedale, adempiano esattamente le funzioni, che sono loro affidate, e daranno loro a tale oggetto le istruzioni convenienti.

303. Gl'intendenti militari delle divisioni affideranno la polizia particolare degli ospedali a coloro tra i sottintendenti delle loro divisioni, i di cui talenti, ed esperienza saranno loro ben conosciuti.

304. I comandanti delle piazze incaricheranno in ciascun giorno di visitare l'ospedale uno, o più offiziali della guarnigione, i quali saranno obbligati di assistere alla distribuzione degli alimenti la mattina, e la sera.

305. Gli ufiziali gusteranno il brodo, il vino, e gli altri alimenti, ma in presenza dell'economo, o di un altro impiegato. Essi stenderanno, e sottoscriveranno in un registro al margine, e per paragrafi le osservazioni che avranno fatte su i diversi approvisionamenti, affinchè il sottintendente possa prenderne contezza, ed approvarle. Renderanno poi conto al comandante di tutto ciò, che avranno osservato in tempo della loro visita.

306. Il comandante della piazza farà egli stesso delle visite all'ospedale, sia di giorno, sia di notte, ogni giorno che lo

giudicherà, espediente. Se si avvede di qualche abuso, ne avvertirà il sottintendente, affinchè vi apponga de'ripari.

TITOLO XXXII.

Della polizia particolare, ed interna degli ospedali militari.

307. Il sottintendente incaricato della polizia di un ospedale, vi farà ciascun giorno delle visite, principalmente nelle ore della distribuzione, per assicurarsi della qualità degli alimenti, o provvedere sulle doglianze, che potessero essergli avanzate.

308. Indipendentemente dalle visite giornaliere, che si faranno nei saloni, nelle dispense, e nei magazzini dell'ospedale, essi faranno spesso delle visite straordinarie di giorno, e di notte, e nel momento, in cui saranno meno aspettate, per assicurarsi personalmente della regolarità del servizio.

309. Essi richiederanno dai comandanti militari il numero degli uomini necessarj alla guardia degli ospedali, o alla scorta de'congedati. Questa guardia, di cui indicheranno la fòrza, sarà ai loro ordini, ed il comandante riceverà da loro la consegna.

310. Tutti gli ufiziali di sanità, ed impiegati di ciascun ospedale, indipendentemente dalla subordinazione, alla quale sono obbligati verso i loro capi rispettivi, saranno sotto la polizia de'sottintendenti, ai quali devon render conto di lor condotta per tutto ciò, che ha relazione al servizio.

311. I sottintendenti baderanno, affinchè le visite, le cure, e le distribuzioni si facciano esattamente all'ora determinata; veglieranno inoltre, affinchè gli ufiziali di sanità, ed impiegati eseguiscano ciocchè loro è ordinato dal regolamento, ed in caso di negligenza, o di altri delitti, ne daranno parte

agl'intendenti militari, che giudicheranno il colpevole; potranno anche, se il caso è grave, sospenderli dalle loro funzioni fino a nuov'ordine.

312. Ogni militare ammalato, o ferito, sarà egualmente sotto gli ordini del sottintendente in tutti i casi, che interesseranno la polizia, ed il servizio dell'ospedale.

313. Indipendentemente dalla polizia dell'ospedale sarà imposto in ciascun giorno ad uno, o a due bassi-ufiziali di assistere ai pesi della carne la mattina, e la sera, come a quello del pane, dopo essersi fatto rimettere dall'economo l'elenco, che indicherà il numero degli ammalati, e degl'infermieri, che devono partecipare del consumo degli alimenti. Questi bassi-ufiziali si uniformeranno per lo dippiù a ciò, ch'è prescritto nel titolo XX del presente regolamento, ed a ciò, che loro potesse essere ordinato per lo vantaggio dell'ospedale dai sottintendenti.

314. È espressamente proibito agli ammalati, e feriti di tenere nei saloni dell'ospedale alcuna arma, o polvere da sparo; ed è proibito del pari di giuocare a dadi, o a carte, di suonare, e di fumare.

315. Nessun ammalato potrà sotto qualsivoglia pretesto entrare nelle cucine, dispense, spezierie, e magazzini dell'ospedale, dovendo gl'infermieri sempre procurar loro il bisognevole, secondo ciò, ch'è stato prescritto per ciascuno di essi.

316. Gli ammalati serberanno verso gli ufiziali di sanità, ed altri impiegati, i riguardi, e le sommissioni, dovuti alle cure che ne ricevono in contracambio. È egualmente raccomandato agli ufiziali di sanità, ed agl'impiegati di trattare gli ammalati con dolcezza, ed umanità.

317. È similmente insinuato agli ammalati, e feriti di trattare gl'infermieri con dolcezza, e di non mai irritarli, quando anche avessero ricevuto motivo di qualche doglianza; nel

qual caso dovranno avvisare l'economo, affinchè ne informi il sottintendente, che punirà il colpevole.

318. Sarà stabilita in ciascun ospedale una camera di correzione, nella quale gli ammalati, che avranno commesso qualche mancanza, saranno mandati dal sottintendente subito che potranno rimanervi senza pericolo della loro salute. Essi avranno per coricarsi una lettiera provveduta solamente di mezza fornitura. Potranno inoltre essere puniti colla privazione degli alimenti, e delle bevande, che potrebbero loro esser tolte senza inconveniente, dietro il parere degli ufiziali di sanità.

319. Negli ospedali, ne'quali non vi sono nè giardini, nè spazio sufficientemente arioso, allorchè gli ufiziali di sanità giudicheranno il passeggiare necessario a qualche convalescente, ne daranno parte al sottintendente sul registro nominale, che gli rimetteranno, il quale accorderà loro il permesso di uscire. Questo registro vistato dal sottintendente sarà rimesso al comandante della piazza, che designerà un numero sufficiente di bassi-ufiziali per accompagnare questi ammalati durante il passeggio, ed impedirà, ch'essi non comprino, o ricevano sorta alcuna di alimenti.

320. Sarà proibito a chiechessia di entrare negli ospedali per visitare gli ammalati, senza il permesso in iscritto del sottintendente militare, o di uno che lo rappresenti in sua assenza.

321. In caso di violenza eseguita, sia per parte degli ammalati, sia da ogni altra persona, il basso-ufiziale di servizio, o il comandante del posto, presterà braccio forte, ed arresterà provvisoriamente i perturbatori, con l'obbligo di renderne conto immediatamente al sottintendente militare.

322. Negli ospedali, in cui esiste un giardino di piante atte a mangiarsi, sarà coltivato per l'uso degli ammalati; l'economo

l'economo solo ne avrà la chiave, e nessuno potrà entrarvi senza di lui permesso.

Il giardino botanico sarà sotto la direzione immediata dello speziale di prima classe, che sceglierà con gli altri ufiziali di sanità in capo le specie di piante, che converrà coltivarsi.

323. Il sottintendente baderà, affinchè il numero degli ufiziali di sanità di ciascun grado, come quello degl'impiegati, degl'infermieri, e delle altre persone assegnate all'ospedale, non ecceda la proporzione determinata dal presente regolamento.

324. Gli ufiziali di sanità di ogni grado, e di ogni classe avendo diritto all'alloggio in natura, o in denaro; i capi saranno albergati, per quanto sarà possibile, negli ospedali militari, per darvi de'soccorsi nelle urgenze, e mantenere il buon'ordine tra i loro subordinati; l'assegnamento degli alloggi, che dovranno occupare gli ufiziali di sanità, sarà fatto dagl'intendenti militari. Allorchè gli edificj non somministreranno i comodi sufficienti, gli ufiziali di sanità saranno obbligati di dormire nell'albergo più prossimo all'ospedale; ed in questo caso avranno diritto all'indennizzazione, che sarà fissata, e sarà pagata ogni mese co'soldi.

Si farà lo stesso per gl'impiegati, che dovranno godere della medesima indennizzazione nei gradi corrispondenti, uniformemente all'articolo 295 del presente regolamento.

325. Il sottintendente sarà obbligato di radunare una volta in ogni settimana gli ufiziali di sanità in capo, e l'economo dell'ospedale, per occuparsi insieme de'mezzi di migliorare il servizio, e di riformare gli abusi, che avessero potuto introdurvisi.

Egli convocherà egualmente, ogni volta che lo crederà conveniente, un'assemblea straordinaria, nella quale saranno chiamati tutti gli ufiziali di sanità, ed impiegati, per sentire

la lettura del regolamento, e quella delle istruzioni particolari, che fossero state sanzionate dalle autorità superiori.

TITOLO XXXIII.

Della polizia interna degli ospedali militari.

326. Gl'infermieri spazzeranno i saloni tre volte al giorno, cioè quelli de'febbricitanti, e de'rognosi, innanzi la visita della mattina:

Quelli de'feriti, e de'sifilitici, immediatamente dopo la visita della mattina:

Tutti indistintamente dopo il pranzo della mattina, e dopo quello della sera.

327. L'infermiere di prima classe distaccherà ogni giorno uno, o più infermieri ordinarj, per ispazzare i cortili, e gli atrj, come anche le scale, votare le conche, e pulire le fogne.

328. Le pentole, le scodelle, e tutti gli utensili per uso degli ammalati saranno puliti sera, e mattina avanti la loro distribuzione.

329. S'introdurrà della nuova aria nei saloni degli ammalati prima, e dopo le visite, e le cure, come anche dopo il pasto.

330. Ciascun salone sarà illuminato durante la notte. Le lampadi saranno coperte e vi sarà adattato un tubo per dar' esito al fumo.

331. Le marmitte, le cassaruole, e gli altri utensili di cucina, e della spezieria saranno puliti ogni giorno esattamente e stagnati così spesso che sarà giudicato necessario.

332. I tini da bagno saranno puliti, e lavati ogni giorno, immediatamente dopo che gli avranno usati gli ammalati.

333. Le coltri saranno anche lavate in ogni sei mesi, ed

i materassi saranno rifatti anche nella stessa epoca, e più spesso se è necessario.

334. La paglia de'sacconi sarà rinnovata allorchè sarà rotta, o quando gli ufiziali di sanità, di concerto col sottintendente incaricato della polizia, lo giudicheranno necessario; il saccone de'morti sarà rinnovato.

335. I lenzuoli de'letti saranno cambiati ogni 15 giorni, le camice, ed i berettini ogni 5 giorni. Questo cambiamento ordinario non esclude quello, che gli ufiziali di sanità potranno indicare ogni volta che lo crederanno conveniente.

336. In vicinanza di ciascun salone vi saranno fissate delle fontane, o almeno delle secchie, o delle conche guarnite di chiavi per dare agli ammalati il comodo di lavarsi le mani. Queste fontane, e conche saranno pulite ogni mattina, e l'acqua sarà cambiata, come il tovagliolino.

337. In tutti gli ospedali, sì permanenti che provvisorj e temporanei, si faranno, nel cominciar della primavera e dell' autunno, imbiancare con l'acqua di calce i saloni, le cucine, i corridori, e gli acquedotti delle fogne, badando a far radere le mura prima di farvi applicare la nuova intonacatura.

338. Per evitare ogni accidente d'incendj, i tubi de'camini, dei fornelli, e delle stufe saranno puliti, e spazzati ogni 15 giorni, ed anche più spesso.

339. Tutti gli ordini concernenti gli oggetti qui sopra dettagliati, e quelli relativi alla temperatura, ed agli altri mezzi di salubrità, alla situazione delle lampadi, e delle stufe, alla divisione, ed alla distribuzione de'saloni, alla situazione delle fogne, ed alle precauzioni da prendersi per prevenire l'influenza delle loro esalazioni, saranno date dal sottintendente, dopo aver inteso il parere degli ufiziali di sanità in capo; e l'economo dell'ospedale sarà specialmente incaricato della loro esecuzione.

TITOLO XXXIV.

De' portinaj.

340. Il portinajo di ciascun'ospedale militare impedirà che alcuno v'entri, o n'esca, eccettuati quelli designati nella consegna, che gli sarà data.

341. Egli non permetterà l'introduzione di derrate, bevande, frutti, ed altri alimenti, che non fossero portati dall'economo per lo servizio dell'ospedale, e per lo consumo particolare degli ufiziali di sanità, che vi saranno albergati.

342. A tutti gl'individui, che ricevono il loro sostentamento nell'ospedale, dovendo consumarvi i proprj alimenti, sarà proibita dal portinajo l'estrazione di qualunque derrata, o bevanda.

343. Egli potrà visitare all'entrata non solamente tutti gl' infermieri, ed operaj, ma anche i militari, ai quali fosse stata quella permessa; e tutto ciò, che cadrà nelle sue mani in contravvenzione dell'art. 342, sarà confiscato a suo profitto.

344. Egli potrà similmente frugare, all'uscire, tutti coloro che saranno sospetti; s'impadronirà degli effetti, e delle robe, che potessero appartenere all'ospedale; consegnerà il colpevole alla guardia; e ne farà immediatamente inteso l'economo, il quale ne darà avviso al sottintendente, per essere da lui stabilito ciò, che sarà confacente al bisogno.

345. La sentinella, e la guardia dell'ospedale presterà braccio forte al portinajo, quando lo ricercherà.

Allorchè vi saranno due porte in un ospedale, ne sarà tenuta aperta una, alla quale sarà messo un cancello, per dare al portinajo il comodo necessario a renderlo vigilante.

346. Egli non permetterà di uscire ad alcun ammalato, o convalescente, che non fosse munito del permesso nelle forme prescritte nell'articolo 319 del presente regolamento.

Non permetterà egualmente di far entrare alcuna donna, nè uscire alcun infermiere, senza un biglietto dell'economo.

347. Indipendentemente dal loro salario, i portinaj saranno alimentati nell'ospedale, e riceveranno i cibi, e le bevande prescritte per la porzione completa dovuta agli ammalati.

È espressamente proibito ai portinaj degli ospedali militari di vendere qualunque alimento, o bevanda sotto pena di esser privati del loro impiego, o puniti più severamente, se le loro contravvenzioni hanno dato luogo a qualche disordine.

348. I posti del portinajo saranno dati in preferenza ai vecchi militari, che saranno nello stato di produrre delle pruove de'loro servigj, e della loro buona condotta.

TITOLO XXXV.

De'testamenti, e dell'esequie.

349. Il commesso d'entrata sarà depositario, e responsabile delle carte, delle robe, e del denaro appartenenti ai morti; e sarà obbligato d'inviare alle famiglie il registro, non che le fedi di sepoltura.

350. Immediatamente dopo la morte di un ammalato, o ferito in un ospedale, l'infermiere del quartiere ne darà notizia al cerusico di guardia, il quale dopo essersi assicurato se la morte è reale, farà trasportare il cadavere dagli infermieri nel luogo destinato a tale oggetto.

351. I corpi degli ammalati, o feriti morti non saranno sepolti se non ventiquatt'ore dopo la loro morte, salvo il caso in cui gli ufiziali di sanità in capo non dispongano altrimenti. Le esequie si faranno sempre allo spuntar del giorno.

352. Le fosse, nelle quali i morti saranno sepelliti, avranno almeno cinque palmi di profondità, e saranno esattamente coverte di terra ben battuta, appena che i corpi vi saranno stati riposti.

353. Le misure delle fosse comuni a molti cadaveri saranno regolate dal sottintendente, dietro il consiglio de'medici; e non sarà usata alcuna sepoltura, se non sia stata ridotta alle dimensioni stabilite.

354. I cimiterj, o i luoghi delle sepolture saranno lontani dagli ospedali, dai campi, e dalle abitazioni. La loro situazione sarà determinata dal sottintendente, badando sempre di scegliere la posizione la più favorevole alla salubrità de' vicini abitanti.

355. Immediatamente dopo una battaglia l'intendente militare del corpo dell'armata (che sarà più vicino) destinerà il numero degli uomini necessarj, per far la ricerca di tutti i morti, e per sepellirli.

356. Nei terreni troppo secchi, o troppo umidi, si copriranno i cadaveri con uno strato di calce, sul quale si verserà una quantità sufficiente di acqua, prima di riempiere di terra la fossa. In mancanza di questi mezzi indicati, i corpi saranno bruciati.

357. Appena seguita la morte di un ammalato, il commesso di entrata ne farà prevenire l'ufiziale pubblico incaricato dalla legge di contestarlo nel circondario della comune, e gli presenterà il biglietto di entrata del morto, affinchè il nome, l'età, il luogo della nascita, e della residenza sieno messe sul registro dall'ufiziale pubblico colla specificazione della compagnia, e del corpo, al quale era incardinato. La data della sua entrata nell'ospedale, e quella della sua morte, vi saranno scritte per esteso: egli noterà anche il genere della malattia, per cui è morto.

358. Indipendentemente da queste necessarie formalità, il commesso di entrata di ciascun ospedale sarà obbligato di aver un registro alfabetato, e cifrato in ciascuna pagina, per iscrivervi tutti gli ammalati, e feriti, a cui sarà sopraggiunta

la morte. Il registro conterrà gli stessi dettagli cennati nell' articolo precedente.

359. In caso di ritiro, o di cambiamento del commesso di entrata di ospedale, colui, che n'esce, sarà obbligato di rimettere al di lui successore il registro menzionato nell'articolo precedente.

360. I commessi di entrata degli ospedali militari, rimetteranno in tutti i mesi all'ispettor generale il compendio del registro de'morti, mentovato qui sopra, come altresì le fedi di sepoltura, con un duplicato, uniformemente all'articolo 289 del presente regolamento.

361. L'ispettor generale dopo aver uniti questi compendj, e le fedi di sepoltura di tutti gli ospedali, ed averli verificati; gl'invierà colle note, che avrà formate, all'intendente militare, che li trasmetterà al Ministro della guerra.

362. Dopo una battaglia, o un'azione, o nel caso di un assedio, i sottintendenti, ed i commessi di entrata degli ospedali indagheranno nei corpi i nomi di quelli, che sono stati uccisi. Essi riuniranno sull'assunto de'morti tutte le notizie possibili, per iscriverle ne'di loro registri, affine di somministrare alle famiglie le fedi di sepoltura.

Le biancherie, le coltri, e tutt'altro del letto, sul quale un ammalato sarà morto, verrà sull'istante tolto, e rimpiazzato con nuovi generi.

363. Allorchè una malattia avrà avuto qualche sintomo di contaggio, e che fosse stata lunga, e di natura da contaminare le suppellettili; saranno queste, secondo l'urgenza de' casi, bruciate, purgate, o rifatte convenientemente. In tutt'i casi esse saranno esposte all'aere per qualche giorno.

TITOLO XXXVI.

Dell'uniforme degli ufiziali di sanità, e degli impiegati negli ospedali militari.

364. L'uniforme degli ufiziali di sanità, e degl'impiegati negli ospedali militari sarà determinato dal Ministro della guerra.

365. Il nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato GIUSEPPE.

Da parte del Re
Il Segretario di Stato, firmato F. RICCIARDI.

NAPOLI, NELLA STAMPERIA FRANCESE.